

REPUBBLICA ITALIANA

# BOLLETTINO UFFICIALE

## DELLA REGIONE PUGLIA

Anno XXXIX

BARI, 11 GIUGNO 2008

N. 91



*Sede Presidenza Giunta Regionale*

*Atti di Organi monocratici regionali*

## **Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si pubblica con frequenza infrasettimanale ed è diviso in due parti.**

### ***Nella parte I sono pubblicati:***

- a) sentenze ed ordinanze della Corte Costituzionale riguardanti leggi della Regione Puglia.
- b) ricorsi e sentenze di Organi giurisdizionali che prevedono un coinvolgimento della Regione Puglia;
- c) leggi e regolamenti regionali;
- d) deliberazioni del Consiglio Regionale riguardanti la convalida degli eletti;
- e) atti e circolari aventi rilevanza esterna;
- f) comunicati ufficiali emanati dal Presidente della Regione e dal Presidente del Consiglio Regionale;
- g) atti relativi all'elezione dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea, della Giunta regionale, delle Commissioni permanenti e loro eventuali dimissioni;
- h) deliberazioni, atti e provvedimenti generali attuativi delle direttive ed applicativi dei regolamenti della Comunità Europea;
- i) disegni di legge ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 19/97.
- j) lo Statuto e le sue modificazioni;
- k) richieste di referendum con relativi risultati.
- l) piano di sviluppo regionale con aggiornamenti o modifiche.

### ***Nella parte II sono pubblicati:***

- a) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale;
- h) deliberazioni della Giunta regionale;
- c) determinazioni dirigenziali;
- d) decreti ed ordinanze del Presidente della Giunta regionale in veste di Commissario delegato.
- e) atti del Difensore Civico regionale come previsto da norme regionali o su disposizioni del Presidente o della Giunta;
- f) atti degli Enti Locali;
- g) deliberazioni del Consiglio Regionale;
- h) statuti di enti locali;
- i) concorsi;
- j) avvisi di gara;
- h) annunci legali;
- l) avvisi;
- m) rettifiche;
- n) atti di organi non regionali, di altri enti o amministrazioni, aventi particolare rilievo e la cui pubblicazione non è prescritta.

### ***INSERZIONI***

Gli atti da pubblicare devono essere inviati almeno 3 giorni prima della scadenza del termine utile per la pubblicazione alla Direzione del Bollettino Ufficiale - Lungomare N. Sauro, 33 - 70121 Bari.

Il testo originale su carta da bollo da € 14,62 salvo esenzioni di legge, deve essere corredato da 1 copia in carta uso bollo, dall'attestazione del versamento della tassa di pubblicazione prevista e da 1 copia in formato elettronico firmata con procedura digitale.

L'importo della tassa di pubblicazione è di € 154,94 oltre IVA al 20% (importo totale € 185,93) per ogni inserzione il cui contenuto non sia superiore, nel testo, a quattro cartelle dattiloscritte pari a 100 righe per 60 battute (o frazione) e di € 11,36 oltre IVA (importo totale € 13,63) per ogni ulteriore cartella dattiloscritta di 25 righe per 50 battute (o frazione).

Il versamento deve essere effettuato sul c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

Non si darà corso alla pubblicazione senza la predetta documentazione.

### ***ABBONAMENTI***

L'abbonamento, esclusivamente annuo, è di € 134,28 da versare su c/c/p n. **60225323** intestato a **Regione Puglia - Tasse, Tributi e Proventi regionali - Codice 3119**.

I versamenti effettuati entro il 15° giorno di ogni mese avranno validità dal 1° giorno del mese successivo, mentre i versamenti effettuati dopo il 15° giorno e comunque entro il 3° giorno di ogni mese avranno validità dal 15° giorno del mese successivo.

**Costo singola copia € 1,34.**

**Il Bollettino Ufficiale è in vendita presso:**

**Libreria Piazza - Piazza Vittoria, 4 - Brindisi;**

**Libreria Patierno Antonio - Via Dante, 21 - Foggia.**

## S O M M A R I O

*“Avviso per i redattori e per gli Enti:*

*Il Bollettino Ufficiale della Regione Puglia si attiene alle regole della Legge 150/2000 per la semplificazione del linguaggio e per la facilitazione dell'accesso dei cittadini alla comprensione degli atti della Pubblica Amministrazione. Tutti i redattori e gli Enti inserzionisti sono tenuti ad evitare sigle, acronimi, abbreviazioni, almeno nei titoli di testa dei provvedimenti”.*

## PARTE SECONDA

**Atti di Organi monocratici regionali**

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 214

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Apertura cava di pietra leccese sita in località “Aria” di Melpignano (fg 5 ptc 102-103 e 366). - Ditta Palmieri Salvatore**

Pag. 10968

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 215

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava “C.da Malantacca” in agro di Turi (BA). Fg. 31 p.lle nn° 39-40-50-129-140-43-51-189. Proponente: Ditta FRA.MA. S.n.c. -**

Pag. 10969

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 216

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per l'ampliamento di una cava di calcare in località “Petruoso” nel comune di Rutigliano (BA), Fg. 4 p.lle nn° 318-320-321. Proponente: Ditta OTTO-MANO FRANTOI S.r.l. -**

Pag. 10971

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 217

**Legge Regionale . n. 11/01 - Progetto POR Puglia 2000 -2006 Misura 1.8 – Impianto complesso del bacino LE/2 costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione in Poggiardo (Le) e da discarica di servizio/soccorso nel comune di Corigliano d'Otranto (Le) – Pronunciamento di compatibilità ambientale del progetto esecutivo in Revisione 1 (dic. 2007), in conformità alla richiesta avanzata dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia con nota 4571/07 - Proponente: CO. GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali).**

Pag. 10973

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 218

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Realizzazione di un parco eolico nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Proponente:Fortore Energia S.p.A.**

Pag. 10981

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 219

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza – Progetto per la realizzazione del villaggio turistico “Laguna Latina” - Comune di Marina di Ginosa (Ta) – Proponente:Manfredi Domenico e Ricciardi Michele.**

Pag. 10987

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 221

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 1 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 10991

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 222

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 2 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 10994

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 223

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 3 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 10996

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 224

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 4 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 10999

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 225

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 5 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11001

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 226

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 6 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11004

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 227

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 7 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11007

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 228

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 8 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11009

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 229

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 9 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11012

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 230

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 10 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

Pag. 11014

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2008, n. 233

**Legge Regionale. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Cerignola (Fg) - Proponente: Gierret S.r.l.**

Pag. 11017

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2008, n. 234

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “ Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane” azione 1. PROGETTO BASA 21 – Basso Salento agenda 21 - Società consortile a reponsabilità limitata – Area sistema Casarano e comuni associati. Revoca finanziamento, disimpegno ed impegno di spesa.**

Pag. 11023

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 21 aprile 2008, n. 239

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell’ambiente nelle aree urbane" - Azione 1 – 3A - 3b – 4A - 4B – ed Azione 5. Utilizzo di economie rivendenti da ribassi d’asta pari a euro 3.059.507,40**

Pag. 11026

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 246

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornara (Fg). Proponente: Inergia S.p.A.**

Pag. 11030

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 247

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornara (Fg) nelle località “Gianlorenzo” e “ La Contessa”. Proponente: Edison Energie Speciali S.p.a.**

Pag. 11036

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 248

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), località Ciciriello - Proponente: Ing. Nicola Santellani.**

Pag. 11042

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 259

**Procedura di Valutazione impatto ambientale –Ampliamento di pietra calcarea da frantumazione. Località “Casamassima” in agro di corato e Trani – Ditta Sforza Michele.**

Pag. 11046

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 260

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Prosecuzione ed ampliamento cava di calcare loc. “Macchialunga” dell’agro di Polignano a Mare (BA). Ditta F.Ili Andresini srl.**

Pag. 11052

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 261

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Ampliamento di una cava di calcare in Località**

**“Madonna della Scala” del comune di Alessano (LE) – Fg. 12, p.lle 15-16-17-18-33-34-212-267-269-274-276-277-285-287. Ditta F.Ili Melcarne S.n.c.**

Pag. 11055

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 262

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Apertura cava di sabbia e ghiaia loc. “Casone Dogana” dell’agro di Ginosa. Ditta SAMIR srl.**

Pag. 11058

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 263

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Autorizzazione alla coltivazione di una cava Loc. “Murgia Fragennaro” di Gioia del Colle (BA). Ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni srl.**

Pag. 11060

## PARTE SECONDA

*Atti di Organi monocratici regionali*

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 214

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale  
– Apertura cava di pietra leccese sita in località “Aria” di Melpignano (fg 5 ptc 102-103 e 366). - Ditta Palmieri Salvatore -**

L'anno 2008 addì 11 del mese di Aprile in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12929 del 08.11.06 la Ditta Palmieri Salvatore, con sede in Corsi (LE) in Via San Nicola n° 33, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale elaborati di progetto e SIA, l'apertura di una nuova cava per l'estrazione di pietra leccese sita in loc. “Aria” dell'agro di Melpignano (LE) contraddistinta nel NCT al Fig. 5, particelle 102-103 e 366;
- con nota prot. n. 14017 del 27.11.06 si invitava la stessa ditta a depositare copia di tutta la documentazione, anche, presso le altre Amministrazione interessate alla procedura (Comune e Provincia in indirizzo), ed effettuare le pubblicazioni di avvenuto deposito su Bollettino Ufficiale della Regione Puglia, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato avendo cura di inviarne copia a tutte le Amministrazioni interessate;
- con nota del 12.12.06, acquisita al prot. n. 15218 del 19.12.06, la ditta trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito effettuate sui quotidiani locale e nazionale e sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia (B.U.R.P.);
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;

- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, Si tratta dell'apertura di una nuova cava di pietra leccese, per complessivi 1,8 ettari. La cava insite su un'area già interessata in passato da estrazione: esistono nelle vicinanze due vecchie cave abbandonate dell'estensione di circa 500mq e 3000mq. Il giacimento verrà utilizzato per la realizzazione di conci parallelepipedi. La destinazione urbanistica è zona agricola. Rientra in un ambito C del PUTT, verrà pertanto sottoposta ad autorizzazione paesaggistica.

Risultano verificate le condizioni di stabilità dei fronti durante la fase estrattiva e con il recupero finale della cava e la distanza del piano ultimo di cava con la posizione della falda sotterranea. Ad attività esaurita si prevede il recupero agricolo con impianto di uliveto.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si esprime parere favorevole

... *OMISSIS*...

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

*DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 25.06.2007 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta Palmieri Salvatore, con sede in Corsi (LE) in Via San Nicola n° 33, all'apertura di una nuova cava per l'estrazione di pietra leccese sita in loc. "Aria" dell'agro di Melpignano (LE) contraddistinta nel NCT al Fg. 5, particelle 102-103 e 366;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Melpignano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 215

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Ampliamento cava "C.da Malantacca" in agro di Turi (BA). Fg. 31 p.lle nn° 39-40-50-129-140-43-51-189. Proponente: Ditta FRA.MA. S.n.c. -**

L'anno 2008 addì 11 del mese di aprile in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 11639 del 04.10.05 la Ditta FRA.MA. S.n.c. con sede a Sammichele di Bari in Via Turi Km 1.00, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Malantacca" dell'agro di Turi contraddistinta nel NCT al Fg. 31, particelle 39-40-50-129-140-43-51-189;
- con nota prot. n. 11854 del 07.10.05 si invitava la ditta a trasmettere copia del SIA e del progetto su supporto informatico, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 15094 del 22.12.05, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. n. 13091 del 09.11.06, quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 20.10.06, richiedeva alla ditta integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 3104 del 20.02.07 la ditta trasmetteva le richieste integrazioni;

- con nota acquisita al prot. n. 4503 del 16.03.07 il Comune di Turi esprimeva proprio parere favorevole all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 16482 del 19.10.07, quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 18.09.07, richiedeva alla ditta chiarimenti sulle integrazioni presentate e quindi precisazioni con ulteriori integrazioni;
- con nota acquisita al prot. n. 18404 del 10.12.07 la ditta riconosceva di aver erroneamente inviato una integrazione riguardante una cava limitrofa, sempre della stessa ditta, e pertanto trasmetteva quanto richiesto dal Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... Si tratta di un ampliamento di circa 4,0 ettari in adiacenza ad un'area già in attività e con un'approfondimento massimo di 20m.

La destinazione urbanistica è Zona Agricola. Ricade in ambito B del PUTT, sarà pertanto sottoposto ad autorizzazione paesaggistica. Non ricade in zona SIC o ZPS.

Il progetto di recupero prevede la sistemazione gradonata dei fronti e il ripristino agronomico.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, si chiede integrazione con la seguente documentazione:

- studio delle condizioni di stabilità dei fronti in virtù del recupero finale della cava, in quanto la sistemazione finale non tiene conto delle indicazioni espresse nella Relazione sulla stabilità dei fronti.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, vista l'integrazione dello studio delle condizioni di stabilità dei fronti in virtù del recupero finale della cava, si esprime parere favorevole...omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### *DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al

progetto e SIA proposto dalla Ditta FRA.MA. S.n.c. con sede a Sammichele di Bari in Via Turi Km 1.00, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Malantacca" dell'agro di Turi contraddistinta nel NCT al Fg. 31, particelle 39-40-50-129-140-43-51-189;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Turi;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 11 aprile 2008, n. 216

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Progetto per l'ampliamento di una cava di calcare in località "Petruoso" nel comune di Rutigliano (BA), Fg. 4 p.lle nn° 318-320-321. Proponente: Ditta OTTOMANO FRANTOI S.r.l. -**

L'anno 2008 addì 11 del mese di aprile in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4267 del 23.03.06 la Ditta OTTOMANO FRANTOI S.r.l., con sede a Rutigliano in Contrada Petruoso n° 3, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Petruoso" dell'agro di Rutigliano contraddistinta nel NCT al Fg. 4, particelle 318-320-321;
- con nota prot. n. 5197 del 13.04.06 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 9519 del 10.08.06, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... Richiesta di ampliamento (5000mq) con approfondimento (da -26 a -50m) di cava di calcare per inerti. Il metodo di coltiva-

zione è con mezzi meccanici. Le aree interessate dall'ampliamento non presentano vincoli archeologici, non ricadono in zone ZPS o SIC ma sono identificate nel PUTT sia come ambito C che E, pertanto sarà necessaria l'autorizzazione paesaggistica.

Visti gli atti e gli elaborati allegati, viste le modalità di estrazione la geometria dei volumi da estrarre, l'entità degli impatti attesi e le opere di mitigazione, vista l'integrazione dello studio di recupero dell'area che tiene in debito conto della estensione dell'area e della profondità dei fronti, si esprime parere favorevole...omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

- sulla scorta dell'istruttoria espletata confor-

memente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

**DETERMINA**

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni espresse e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta OTTOMANO FRANTOI S.r.l., con sede a Rutigliano in Contrada Petruso n° 3, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Petruso" dell'agro di Rutigliano contraddistinta nel NCT al Fg. 4, particelle 318-320-321;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Rutigliano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 217

**Legge Regionale . n. 11/01 - Progetto POR Puglia 2000 -2006 Misura 1.8 – Impianto complesso del bacino LE/2 costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione in Poggiardo (Le) e da discarica di servizio/soccorso nel comune di Corigliano d’Otranto (Le) – Pronunciamento di compatibilità ambientale del progetto esecutivo in Revisione 1 (dic. 2007), in conformità alla richiesta avanzata dal Commissario Delegato per l’Emergenza Ambientale in Puglia con nota 4571/07 - Proponente: CO. GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali).**

L'anno 2008 addì 14 del mese di aprile in Modugno (Ba), presso l’Assessorato all’Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell’istruttoria espletata dall’Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 2438 dell’08.02.2008 il Legale Rappresentante del Consorzio Gestioni Ambientali (CO.GE.AM) – Contrada Forcellara San Sergio” – Massafra (Ta) -, mandatario del Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato affidatario del pubblico servizio in oggetto specificato, “...facendo seguito alla proposta avanzata dalla società Progetto Ambiente Bacino Lecce Due S.r.l. del 15 novembre 2007 prot. 38/07 – BT ed in conformità alla richiesta avanzata dal C.D. con nota n. 4571 dell’11.12.07, chiede il pronunciamento di compatibilità ambientale sul progetto allegato che costituisce una soluzione migliorativa di quello già favorevolmente approvato con D.D. della Regione Puglia – Assessorato all’Ecologia – n. 607 del 21 dicembre 2006, riducendo la volumetria necessaria della discarica di servizio , annessa all’impianto, che produrrà rifiuto biostabilizzato maturo, secondo la “opzio-

ne 2” del Piano Regionale di cui al decreto del C.D. N. 187/05...”;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 3660 del 20.02.2008 il consorzio proponente trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell’annuncio dell’avvenuto deposito dello studio di impatto ambientale, così come disposto dall’art. 11, comma 2, L.R. n. 11/2001, effettuate sui quotidiani “Puglia” (quotidiano a diffusione locale) e “QN Quotidiano Nazionale” (quotidiano a diffusione nazionale), entrambi del 12.02.08, e sul BURP n. 26 del 14.02.08;
- con nota prot. n. 4073 del 06.03.2008 il Settore Ecologia richiedeva al consorzio istante di integrare la documentazione presentata nell’ambito del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale con lo Studio Idrogeologico;
- con nota acquisita al prot. n. 4718 del 17.03.2008 la CO.GE.AM. riscontrava la nota precedente e trasmetteva quanto richiesto;
- con nota acquisita al prot. n. 4931 del 18.03.2008 la Monteco S.r.l. trasmetteva osservazioni in merito all’intervento in argomento;
- con nota pervenuta in data 18.03.2008 l’ATO Puglia (Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio idrico integrato) trasmetteva nota avente ad oggetto: Sistema pubblico impiantistico complesso per rifiuti urbani a regime a servizio del bacino LE/2 – Variante migliorativa – autorizzazione – Conferenza di Servizi ex L. n. 241/90 e s.m.i. Dalla predetta nota si evinceva che: “...TENUTO CONTO delle finalità e delle soluzioni progettuali adottate, dal soggetto affidatario ATI COGEAM, per ridurre ai livelli minimi l’impiego della discarica di servizio e garantire la salvaguardia della qualità delle acque sotterranee; che la variante migliorativa è stata predisposta allo scopo di recepire le prescrizioni definite nel corso del procedimento autorizzativi ed in particolare negli incontri tenutisi

presso il Commissario delegato in data 24.04.07 e 10.12.07; rilevato che... la discarica avrà la funzione "di servizio" all'impianto di trattamento dei RSU di Poggiardo, e pertanto essa sarà destinata esclusivamente a ricevere rifiuti classificati come Rifiuti Biostabilizzati Maturi..., secondo la Opzione 2 del Decreto del Commissario Delegato per l'emergenza ambientale nella Regione Puglia n. 296 del 30.09.2002; tale materiale conferito all'impianto sito in Corigliano d'Otranto sarà idoneo per il recupero/riutilizzo in operazioni di bonifica, risanamento ambientale, gestione di discarica l'area di cava da adibire a discarica verrà impermeabilizzata sul fondo e sulle sponde laterali secondo le soluzioni progettuali: 1. realizzazione, sul fondo della discarica, di una barriera geologica creata artificialmente con uno strato di argilla di 2 metri; 2. posa in opera, sia per il fondo che per le scarpate, di n. 2 guaine in HDPE da 2mm di spessore ciascuna; 3. Realizzazione, per le scarpate laterali, di una barriera geologica creata artificialmente con uno strato di miscela di argilla e cemento dello spessore minimo di 1,5 metri; la progettazione dell'impianto di discarica, al fine di fornire il più rigoroso grado di tutela nei confronti delle acque sotterranee, comprende anche le soluzioni tecniche finalizzate alla messa in sicurezza permanente (D. Lgs 152/2006) dell'esistente discarica comunale dimessa di RSU, con l'impermeabilizzazione di quest'ultima e lo smaltimento del percolato, anche in riferimento ai rifiuti abbandonati nell'area di cava esistente; è prevista la realizzazione di una rete capillare di captazione del percolato in gradi di rimuovere con la massima celerità le quantità formatesi sul fondo della discarica; è prevista la realizzazione di una rete di monitoraggio e drenaggio del percolato sottotelo in grado di drenare eventuali infiltrazioni di percolato attraverso lacerazioni che dovessero interessare, nel tempo, il telo in HDPE superiore, rete che sarà munita di sensore elettronico con invio di segnale presso l'ufficio-pesa in caso di rilevazione di percolato all'interno del pozzetto di raccolta; ; è prevista la realizzazione di un sistema di monitoraggio

della qualità delle acque di falda idrica costituito, ai sensi del D. Lgs. 13 gennaio 2003 n. 36, da n. 5 pozzi spia perforati lungo la direzione del deflusso sotterraneo (due a monte e tre a valle del sito contenente i rifiuti), prima dell'entrata in funzione della discarica saranno prelevati, da tutti i pozzi di monitoraggio, campioni di falda da sottoporre ad analisi di laboratorio, per certificare le caratteristiche chimiche delle acque presenti nel sottosuolo prima della realizzazione dell'intervento in oggetto; è previsto che, oltre ai prelievi periodici di campioni di acque di falda da sottoporre ad analisi chimico-batteriologiche di laboratorio, ciascun pozzo sarà dotato anche di una sonda multiparametrica che consentirà, tramite un collegamento con il sistema di gestione posto sulla testa del pozzo, l'acquisizione immediata e la trasmissione dei dati, su richiesta della stazione di controllo, per il monitoraggio in continuo delle qualità delle acque; si effettueranno analisi chimiche di laboratorio su campioni di percolato raccolti nel pozzetto, al fine di monitorarne la variazione di composizione nel tempo, nonché è stato predisposto un piano di monitoraggio relativo alla fase di posti-chiusura della discarica, che si protrarrà per 30 anni (D. Lgs. 36/03) allo scopo di rilevare eventuali situazioni di non conformità nelle acque di falda Per quanto sopra, a condizione che il progetto esecutivo dell'opera in oggetto sia conforme alle suddette, imprescindibili prescrizioni, la scrivente Autorità per quanto di competenza, esprime parere favorevole sulla variante migliorativa relativa alla realizzazione della discarica di servizio, nel comune di Corigliano d'Otranto, in località Masseria Scomunica, facente parte del sistema pubblico impiantistico complesso per rifiuti urbani a regime a servizio del bacino LE2...";

- con nota acquisita al prot. n. 5089 del 25.03.2008 il comune di Corigliano d'Otranto trasmetteva nota avente ad oggetto: Sistema pubblico impiantistico complesso per rifiuti urbani a regime a servizio del bacino LE/2 – Variante migliorativa – Pronunciamento di compatibilità ambientale -. Dalla predetta

nota si rilevava tra l'altro che : "...per quanto riguarda le specifiche di progetto...:il sito prescelto per realizzare la discarica, nel comune di Corigliano d'Otranto, in località Masseria Scomunica, è delimitato all'interno della cava di calcarenite non recuperata, posta in adiacenza all'esistente discarica di RSU dismessa, così come richiesto dall'amministrazione comunale di Corigliano d'Otranto giusta Delibera n. 11 del 29.03.07, non comportando di fatto un ampliamento della cava esistente; la discarica avrà la funzione "di servizio" all'impianto di trattamento dei RSU di Poggiardo, e pertanto essa sarà destinata esclusivamente a ricevere rifiuti classificati come Rifiuti Biostabilizzati Maturi..., rispettando anche in questo caso le indicazioni e prescrizioni comunali;...; l'area di cava da adibire a discarica verrà impermeabilizzata sul fondo e sulle sponde laterali rispettando le prescrizioni e indicazioni dell'AQP e AATO Idrica;... Per quanto sopra, a condizione che il progetto esecutivo dell'opera in oggetto sia conforme alle suddette, imprescindibili prescrizioni, la scrivente Amministrazione Comunale di Corigliano d'Otranto, in ottemperanza a propria deliberazione consiliare n. 11 del 29.03.07, per quanto di competenza, esprime parere favorevole...";

- con nota acquisita al prot. n. 5319 dell'01.04.2008 il Settore Territorio e Ambiente – Servizio Rifiuti Scarichi Emissioni e Contr. Impianti – della Provincia di Lecce trasmetteva copia della Determinazione n. 53 /08, con la quale "...ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, c. 4, della L.R. N. 11/2001, esprime parer favorevole in ordine alla compatibilità ambientale..., con le seguenti prescrizioni: 1. sia garantito, per l'impianto di biostabilizzazione di Poggiardo, l'utilizzo delle migliori tecniche disponibili; 2. siano assicurate misure finalizzate al contenimento dei prelievi idrici della falda. Si ritiene opportuno...che l'Autorità competente, nel provvedimento finale, individui le modalità di ripristino e/o riconversione del sito di Poggiardo e prescriva i limiti da conseguire

per le diverse tipologie di emissione...";

- con nota acquisita al prot. n. 5395 del 03.04.2008 la Monticave Strade S.r.l. trasmetteva osservazioni in ordine all'intervento in oggetto;
- con nota prot. n. 5500 del 03.04.2008 il Settore Ecologia trasmetteva le osservazioni pervenute dalla Monteco S.r.l. e dalla Monticave Strade S.r.l. al consorzio proponente, con invito a presentare controdeduzioni in merito, ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 5673 dell'08.04.2008 l'Autorità di Bacino della Puglia trasmetteva il proprio parere "...da intendersi preliminarmente positivo con la prescrizione che i progettisti verifichino che i tempi di osservazione dei sistemi di monitoraggio siano calibrati e congruenti con i reali tempi di trasferimento in falda di eventuali perdite di percolato, in modo da poter garantire interventi tempestivi ed evitare il raggiungimento della falda da parte degli inquinanti, e che il RUP verifichi l'adempimento delle prescrizioni indicate...";
- con nota acquisita al prot. n. 5708 del 10.04.2008 la CO.GE.AM. trasmetteva le controdeduzioni richieste;
- il Comitato Regionale per la V.I.A., nella seduta del 10.04.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, le controdeduzioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

L'impianto complesso per la gestione dei rifiuti del bacino di utenza LE 2, che nella prima ipotesi progettuale prevedeva il centro di selezione e linea di biostabilizzazione nel Comune di Poggiardo, località Pastorizze, e dalla discarica di servizio – soccorso nel Comune di Corigliano d'Otranto, località Masseria Scomunica, veniva autorizzato con decreto commissariale n. 36 del 31 gennaio 2007.

In particolare il Comitato VIA nella seduta del

14.12.2006 si esprimeva così come di seguito riportato:

“Il quantitativo di RSU giornaliero del bacino LE2 è di circa 354 t. Il progetto è articolato secondo l'Opzione 1 descritta dal Decreto del CD 296/02.

Le varie fasi del processo di trattamento sono le seguenti:

- dilacerazione
- apertura sacchi (triturazione primaria)
- separazione metalli ferrosi;
- biostabilizzazione in biotunnel (7 giorni per un IRD di 800 mgO<sub>2</sub>/Kg VSS);
- vagliatura
- separazione metalli non ferrosi;
- compattazione in balle;
- filatura;
- maturazione secondaria del RBD

Alla fine del processo si hanno i seguenti prodotti:

- Scarti da cagliatura secondaria 2,8 1034 0,8
- Metalli 7,1 2584 2

Il Centro di prima raccolta prima lavorazione e stoccaggio dei materiali da RI) è progettato per 40 t/g considerata una raccolta differenziata dell'8%.

La discarica di servizio soccorso è eseguita secondo quanto previsto dal D. Lgs 36/03.

Alcune osservazioni vengono portate all'attenzione della Commissione per opportuna conoscenza:

1. Il comune di Corigliano d'Otranto laddove è prevista la discarica di servizio / soccorso, in data 12/5/05 comunicava alla Regione ed all'AQP che non esprimerà il proprio parere come richiesto dalla LR 11/01 fino a quando l'AQP non rilascerà un parere relativo alla compatibilità della suddetta discarica di servizio con le fonti di emungimento di acqua ad uso potabile presenti sul territorio di Corigliano d'Otranto.

Viene anche precisato che tali pozzi si trovano

ad una distanza inferiore a 2km dalla realizzanda discarica (nota del 22/12/04).

2. Una riunione si è tenuta il 24/10/06 presso gli uffici dell'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia a seguito di regolare convocazione allo scopo di fornire chiarimenti in merito alla realizzazione dell'impianto complesso a servizio del bacino LE2 con particolare riferimento alla discarica di servizio.

I convenuti (rappresentanti dei comuni, della struttura commissariale della Regione Puglia e della CO.GE.AM. hanno preso atto che gli eventuali aspetti ostativi dichiarati dal comune di Corigliano d'Otranto sono già stati esaminati in sede di redazione della scheda di localizzazione allegata al Decreto del Commissario n. 311/03 ed in particolare:

- non sono stati rilevati pozzi di approvvigionamento idropotabile ad una distanza inferiore a 1000 m;
- la condotta AQP è a pressione ed è posizionata a circa 1,5 m sotto il p.c. mentre il piano di sedime della discarica è situato a circa 20 m dal p.c.;
- In data 10/11/06 l'AQP informa la Regione Puglia e gli altri interessati dei seguenti fatti:
  - a. l'erogazione idrica salentina dipende dalle acque emunte dalla falda di Corigliano d'Otranto che quindi riveste carattere strategico per l'alimentazione idropotabile di tutta la zona. La quantità di acqua emunta è pari a 700 l/s (2500 mc/h);
  - b. si prende atto che il progetto prevede un sistema di impermeabilizzazione del fondo e delle pareti;
  - c. relativamente allo studio idrogeologico l'AQP osserva che il quadro di riferimento non risulta aggiornato. Infatti "lo studio delle isopieze della falda profonda è stata elaborata sulla base dei dati desunti dal Piano Regionale Acque per cui non è stato possibile definire con precisione la - zona di deflusso delle

acque, dato indispensabile ai fini idrogeologici del sito. Ci si riferisce anche a studi realizzati da EAAP, Regione, Politecnico di Bari laddove per il sito di interesse è stata erroneamente rilevata una vulnerabilità alta a fronte di una vulnerabilità elevata. Nulla si dice al riguardo del deflusso sotterraneo. Pertanto l'AQP ritiene che il progetto venga integrato con uno studio idrogeologico aggiornato per il tratto di acquifero in questione.

Inoltre, ai fini del monitoraggio del sistema idrico sotterraneo si ritiene che anche AQP possa acquisire i dati analitici rivenienti dai monitoraggi periodici.

3. In data 21/11/06 l'ufficio del Commissario Delegato invia alla Regione Puglia il verbale della riunione svolta presso la sede operativa dell'Autorità in data 31/10/06.

In tale verbale, tra l'altro si evince che, l'ATI CO.GE.AM. si impegna a fare tenere entro il 3 novembre alla ripartizione dell'AQP interessata tutto il progetto corredato degli elaborati grafici (particolari costruttivi delle opere di difesa idraulica del sottosuolo, barriera geologica artificiale e sistema di tenuta) e completo dello studio VIA e dell'atlante cartografico. Il sindaco di Corigliano prende atto del fatto che l'individuazione del sito per la localizzazione della discarica è stato già eseguito con Decreto Commissariale già a partire dal 2003. Chiede quindi il sindaco che l'AQP fornisca il proprio contributo ed indichi le prescrizioni idonee a salvaguardia ulteriore della falda.

- Alla luce di quanto sopra, non risultando ancora dagli atti in possesso né l'invio della documentazione della CO.GE.AM. all'AQP, né la relativa risposta dell'AQP, ed in considerazione dei seguenti fatti:
- che i pozzi di attingimento idropotabile si trovano ad una distanza inferiore a 2 km dalla realizzanda discarica (nota del 22/12/04).
- che la condotta AQP è a pressione ed è posi-

zionata a circa 1,5 m sotto il p.c. mentre il piano di sedime della discarica è situato a circa 20 m dal p.c.;

- il Comitato Regionale VIA ritiene di poter fornire parere favorevole allo studio in questione prescrivendo che in sede di presentazione del progetto definitivo per l'approvazione di legge, la CO.GE.A.M. presenti uno specifico studio idrogeologico aggiornato, così come rappresentato dall'AQP."

Successivamente e dopo l'approvazione il concessionario ha sviluppato uno studio idrogeologico finalizzato a confermare le previsioni progettuali con la realizzazione della discarica a Corigliano .

Tale studio è stato oggetto di esame congiunto da parte di vari Enti portatori di interesse (Commissario Delegato, AQP, Provincia di Lecce, Comune di Corigliano d'Otranto, Autorità di Bacino, ATO LE2, Regione Puglia) che, al fine di conseguire la massima tutela della risorsa idrica presente, hanno chiesto al concessionario una perizia di variante che prevedesse:

1. la realizzazione della sola discarica di servizio a Corigliano, quindi escludendo la possibilità di funzione di soccorso (conferimento dei rifiuti indifferenziati in caso di fermo impianto selezione e biostabilizzazione)
2. riduzione delle volumetrie di discarica alla sola area già cavata
3. bonifica della ex-discarica esistente
4. aumento delle celle di biostabilizzazione al fine di trattare la parte umida destinata a discarica fino al raggiungimento di un IRD inferiore a 400.

L'approvazione della perizia di variante, che secondo la vigente normativa è classificata sostanziale intervenendo sulle dimensioni del centro e sui processi di trattamento, è soggetta ad una nuova valutazione VIA.

Esaminato il progetto esecutivo e di variante il

Comitato, in relazione ai quattro punti evidenziati nell'esame degli interessati, riscontra quanto segue:

1. la discarica prevista nel Comune di Corigliano d'Otranto avrà esclusivamente funzioni di discarica di servizio mentre, in caso di necessità e/o emergenza, si rinvia al resoconto della riunione del 10.11.07, trasmesso con nota C.D. n. 4570/CD dell'11.12.07 ed alle intese ivi assunte a livello provinciale;

2. le volumetrie disponibili per la discarica di servizio sono limitate ai volumi rivenienti dalle superfici già cavate che rappresentano il limite ultimo anche per le opere di impermeabilizzazione delle pareti;

3. viene prevista la bonifica ed il recupero finale di tutta l'area di discarica comprensiva di quella esistente da bonificare;

4. nel progetto esecutivo di variante è previsto l'implementazione di ulteriori sette linee di biostabilizzazione che rispettano un raggiungimento di un IRD interiore a 400.

Sostanzialmente con il progetto di variante si indirizza il processo di trattamento secondo quanto previsto dalla opzione 2 del Decreto de CD 296/02, eliminando, in via teorica, le frazioni di RBD. Più verosimilmente l'eliminazione totale della frazione di RBD, ma anche la qualità stessa della frazione di RBM, dipende da due fattori fondamentali strettamente interconnessi relativi alla portata ed alla resa costante del sistema di ventilazione dell'aria da insufflare ed alla durata del trattamento stesso che si potrà testare, anche periodicamente, dopo che l'impianto andrà a regime.

Come immediato beneficio è interessante sottolineare che il materiale da abbancare nella discarica di servizio sarà esclusivamente RBM e, pertanto, si avrà una bassissima produzione di biogas con basse tracce di metano che, unitamente al sistema di captazione e combustione del biogas, conforterà maggiormente la relazione di

valutazione di impatto odorigeno.

Con la proposizione e la realizzazione delle varianti migliorative, sia il Comune di Corigliano d'Otranto che l'ATO LE/2 esprimono parere favorevole indicando le stesse varianti migliorative come prescrizioni imprescindibili alla realizzazione della discarica di servizio.

#### **Esame osservazioni**

A seguito della pubblicazione dell'avviso recante la richiesta dell'impresa tendente al pronunciamento di compatibilità ambientale (BURP n. 26 del 14.2.2008), sono pervenute alla Regione le seguenti osservazioni:

1.- Monticava Strade S.r.l., in data 14.3.2008 (acquisita al protocollo dell'Assessorato Ecologia al n. 5395 del 3.4.2008);

2.- Monteco S.r.l. in data 14.2.2008 (acquisita al protocollo dell'Assessorato Ecologia al n. 4931 del 18.3.2008).

#### **Esame osservazioni Monticava.**

Vanno disattesi i rilievi attinenti alla localizzazione del sistema impiantistico. Difatti, le scelte localizzative dell'impianto di biostabilizzazione e della discarica in esame sono state operate a monte dal Commissario Delegato (rispettivamente, con i decreti 296/2002 e 336/2002) ed appaiono pertanto consolidate anche alla luce del carattere emergenziale e della portata derogatoria dei poteri attribuiti al Commissario dalle ordinanze 3077/2000 e 3184/2002. Gli interventi in questione, peraltro, soggiacciono, quanto alla sottoposizione a VIA, alle previsioni speciali contenute negli atti della procedura indetta dal Commissario Delegato con decreto n. 311/2003, laddove si è disposto quanto segue:

Art. 9 ("Procedure di valutazione di impatto ambientale")

L'aggiudicataria, nell'ambito del procedimento di approvazione del progetto ai sensi del D.Lgs 22/97 e successive modifiche e integrazioni, dovrà provvedere ad attivare presso la Regione

Puglia, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della L.R. 25 settembre 2000, n. 13 "Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000-2006" (POR), le procedure di valutazione di impatto ambientale, attraverso il deposito dello Studio di impatto ambientale.

Lo studio dovrà indicare le caratteristiche progettuali previste atte a mitigare i possibili effetti negativi ricollegabili all'esercizio dell'impianto, ferma restando l'idoneità dell'area individuata per la realizzazione della discarica di servizio/soccorso, della linea di selezione e di biostabilizzazione, sulla base dei criteri di localizzazione già definiti in sede di piano regionale.

In conclusione, le scelte localizzative, per espressa previsione del Commissario Delegato, discendono direttamente dalla pianificazione regionale di settore ed anche sotto il profilo ambientale sono state valutate in tale sede, né possono formare oggetto di riconsiderazione nell'ambito della procedura di VIA cui inerisce il presente parere. Pertanto, le localizzazioni non devono neppure essere considerate nell'ambito del SIA.

In ogni caso, non si rilevano profili di inidoneità dei siti in questione, alla luce delle caratteristiche del progetto ed in considerazione delle prescrizioni che il Comitato intende dettare con il presente parere ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti, nonché del monitoraggio dei relativi, potenziali impatti.

Si rigettano, pertanto, le osservazioni di cui alle lettere a) e b) e relative sottoarticolazioni della nota Monticava.

Si rigetta altresì l'osservazione di cui alla lettera c), inerente a scelta impiantistica di carattere tecnico discrezionale priva di attinenza con l'oggetto del parere del Comitato. Per analoghe ragioni, si rigetta l'osservazione di cui alla lettera d), che attiene al profilo soggettivo ed imprenditoriale del soggetto proponente, del tutto estraneo all'ambito del parere.

### **Esame osservazioni Monteco.**

La Monteco ripropone, aggiornandole con le previsioni migliorative proposte, le osservazioni già avanzate in precedenza e "rimaste irrisolte perché intempestive". Sostanzialmente, come si può rilevare dalla lettura della nota, le osservazioni, pur traendo spunto da elementi di tutela ambientale, si riferiscono a problematiche di rispetto e di aderenza del progetto a quanto previsto dal Capitolato d'Oneri di gara, ovvero al Disciplinare allegato al decreto commissariale n. 296/2002. Quanto sopra è rilevabile anche per come viene articolata la stessa nota dove viene precisato che "Per consentire un'agevole lettura delle osservazioni, si richiamano alcuni passaggi del capitolato d'oneri che regge la gara di affidamento da cui CO.GE.AM. ha tratto titolo per insinuare la procedura." Tali rilievi vanno respinti in quanto esorbitano dall'ambito della procedura di VIA, nella misura in cui la coerenza della progettazione rispetto alle indicazioni tecniche degli atti di gara e dei decreti del Commissario è di stretta competenza della stazione appaltante ed inerisce al rapporto contrattuale intercorrente con l'impresa aggiudicataria del servizio pubblico.

Né possono essere accolti gli ulteriori rilievi di merito tecnico, alla luce dei seguenti motivi:

- il Comitato si è già espresso favorevolmente sulla compatibilità ambientale del progetto richiedendo uno studio idrogeologico aggiornato in sede di progettazione definitiva;
- il progetto è stato riconfigurato in senso ampiamente migliorativo sotto il profilo ambientale, in quanto, tra le altre cose, si è eliminata la possibilità di destinare la discarica a soccorso, si è destinata la stessa al solo smaltimento del RBM, si è ridotta la volumetria utile a quella già esistente con esclusione di ulteriori ampliamenti del sito, si è disposta la bonifica della discarica esistente;
- le varianti migliorative proposte risolvono tutte le eccezioni e le prescrizioni indicate dagli Enti competenti ad esprimere parere e rispondono alle richieste dello stesso Comitato;
- per ciò che concerne l'eventuale utilizzo di

tecnologie e/o processi che riducano i tempi di biostabilizzazione e/o in genere i tempi di trattamento, rientra tra le possibilità specifiche lasciate alle aziende per programmare liberamente i propri investimenti e la propria evoluzione tecnologica; al Comitato, accertata la fattibilità di quanto proposto, non resta che provvedere a indicare eventuali monitoraggi sull'efficienza di tali sistemi ai fini della tutela ambientale.

In ogni caso, non si rilevano profili di incompatibilità ambientale degli impianti in questione, alla luce delle caratteristiche del progetto ed in considerazione delle prescrizioni che il Comitato intende dettare con il presente parere ai fini della realizzazione e dell'esercizio degli impianti stessi, nonché del monitoraggio dei relativi, potenziali impatti.

Il Comitato, anche alla luce delle controdeduzioni di CO.GE.AM., per garantire la massima tutela delle risorse idriche presenti, prescrive che:

- nelle misure di mitigazione e sicurezza per la componente acqua sia prevista per l'impermeabilizzazione delle pareti della cava destinata a discarica di servizio l'utilizzo, nelle dimensioni dello spessore totale previsto di conglomerati a base bentonitica;
- i prelievi ed i relativi esami per il monitoraggio della qualità delle acque di falda sia effettuata ogni quindici giorni;
- che il sistema di memorizzazione ed invio dati tramite sistema GSM sia collegato ad una stazione remota da ubicare presso il competente ufficio AQP.

Per quanto sopra riportato il Comitato esprime parere favorevole alle condizioni degli Enti preposti ed alle prescrizioni sopraelencate, ed inoltre a condizione che:

- Il quinto pozzo di monitoraggio previsto venga ubicato congiuntamente con ARPA Puglia;
- venga garantita la perfetta disconnessione idraulica tra la vecchia e la nuova discarica;
- vengano ricercati almeno una volta l'anno, ai

fini del monitoraggio idrico sotterraneo, tutti i parametri di cui alla Tab. 1 del D. Lgs. 36/03, All. 2.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate, ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 10.04.2007, parere favorevole alla compatibilità ambientale per il progetto esecutivo in Revisione 1, in conformità alla richiesta avanzata dal Commissario Delegato per l'Emergenza Ambientale in Puglia con nota 4571/07, dell'impianto complesso del bacino LE/2 costituito da centro di selezione, linea di biostabilizzazione in Poggiardo (Le) e da discarica di servizio/soccorso nel comune di Corigliano d'Otranto (Le), proposto dalla CO. GE.AM. (Consorzio Stabile Gestioni Ambientali) - Contrada Forcellara San Sergio" - Massafra (Ta) -;

Il presente parere non sostituisce né esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione previste per legge;

- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 218

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di Valutazione Impatto Ambientale - Realizzazione di un parco eolico nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg) - Proponente: Fortore Energia S.p.A. -**

L'anno 2008 addì 14 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 6711 del 26.05.2006, la Fortore Energia S.p.A. - Piazza della Repubblica, 5 - Lucera (Fg) - presentava istanza di compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 8 aerogeneratori, in loc. S. Caterina, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg). In detta istanza la società proponente precisava che: "...il progetto di impianto eolico di Serra Santa Caterina originario (composto da 10 aerogeneratori) è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. a seguito dell'iter di verifica di assoggettabilità a V.I.A...concluso con la Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia 19 settembre, n. 373. L'alternativa di progetto...prevede l'installazione di 8 aerogeneratori (due in meno del progetto assoggettato a VIA) e tende a mitigare e/o risolvere le criticità rilevate dall'Assessorato all'Ecologia nel progetto originario...";
- con nota prot. n. 7981 del 29.06.2006, il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere gli elaborati concernenti l'intervento proposto alle amministrazioni interessate (Comune di Castelluccio Valmaggiore e Provincia di Foggia) ed a provvedere al deposito ed alla pubblicazione dell'annuncio dell'avvenuto deposito dello studio di impac-

to ambientale così come disposto dall'art. 11, commi 1 e 2, L.R. n. 11/2001. Con la stessa nota invitava il Comune e la Provincia ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 11, comma 4, della predetta L.R.;

- con nota acquisita al prot. n. 13211 del 09.11.2006 pervenivano osservazioni in merito all'intervento in argomento da parte dell'Associazione LIPU – Sezione Provinciale di Foggia -;
- con nota prot. n. 13367 del 13.11.2006 il Settore Ecologia trasmetteva dette osservazioni alla società istante, "...con invito a presentare controdeduzioni in merito ai sensi dell'art. 12, comma 3, della L.R. N. 11/01...";
- con nota acquisita al prot. n. 2220 del 12.02.2007 la società proponente trasmetteva integrazioni documentali;
- con nota acquisita al prot. n. 6443 del 17.04.2007 il Responsabile III° Settore U.T. del comune di Castelluccio Valmaggione evidenziava delle discrepanze nell'iter procedurale e quindi invitava la società istante a fornire chiarimenti ed integrazioni documentali;
- con nota prot. n. 8619 del 28.05.2007 il Settore Ecologia forniva all'amministrazione comunale di Castelluccio Valmaggione delle precisazioni e nel contempo richiedeva il parere di competenza in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. n. 10138 del 22.06.2007 il Responsabile III° Settore U.T. del comune di Castelluccio Valmaggione comunicava che nulla osta alla realizzazione dell'impianto in argomento..."fatto salvo il rispetto, delle convenzioni sottoscritte con questo ente e delle procedure in essere ai fini dell'ottenimento di tutti i pareri e nulla osta da parte degli enti coinvolti nella procedura di che trattasi...";
- con nota acquisita al prot. n. 10257 del

26.06.2007 la società proponente forniva i chiarimenti e le controdeduzioni richieste e trasmetteva le copie delle pubblicazioni dell'annuncio dell'avvenuto deposito sul quotidiano nazionale "La Stampa", sul quotidiano locale "La Gazzetta del Mezzogiorno", entrambi del 10.08.06, e sul B.U.R.P. n. 127 del 05.10.2006;

- con nota prot. n. 1102 del 22.01.2008 il Settore Ecologia comunicava alla società proponente che il Comitato Reg.le di VIA, nella seduta del 15.01.08, aveva rilevato le seguenti criticità:

Il parco in esame interessa un'area dotata di peculiarità naturalistiche ed ambientali di valore imprescindibile, in particolare quelle che la qualificano come elemento costitutivo di un sistema caratterizzato dalla diffusa presenza di valli fluviali e del vicino Lago di Occhito (vasto invaso artificiale), che si presenta come adatto ad accogliere uccelli acquatici in sosta;

- l'habitat del contesto investito dall'opera progettuale è dotato di caratteristiche di pregio: boschi (cerrete, faggete), arbusteti, gariga e macchia mediterranea, praterie, pareti rocciose e corridoi ecologici costituiti da solchi naturali;
- di fondamentale importanza per la conservazione delle popolazioni di uccelli è la definizione di corridoi ecologici utilizzati dagli stessi per gli spostamenti ciclici e sistematici nel territorio, di aree riproduttive e di alimentazione al fine di interdire in questi ambiti la realizzazione di impianti che potrebbero interferire pesantemente con la permanenza di specie importanti nel territorio;
- nell'area del parco eolico è di notevole importanza la presenza di vegetazione di origine spontanea localizzata lungo i corsi d'acqua che costituiscono importanti corridoi ecologici di collegamento tra il SIC-ZPS Monte Cornacchia-Bosco di Faeto e la zona umida del Lago di Torrebianca, un'area di

straordinario interesse naturalistico, avente tutti i requisiti per essere classificata come ZPS, per la significativa presenza stabile di specie avifaunistiche (prioritarie e comunitarie ai sensi delle Direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE) quali airone cinerino, airone rosso, airone bianco maggiore, garzetta, nitticora, cormorano (nidificante), cicogna bianca, ecc...;

- gli aerogeneratori del progetto ricadono nell'area dei suddetti corridoi ecologici interferendo con specie avifaunistiche prioritarie e/o comunitarie;
- secondo la giurisprudenza comunitaria, in situazioni analoghe verificatesi in altri Paesi della UE, cioè in presenza di habitat e specie prioritarie pur in assenza di aree di protezione designate, interventi potenzialmente impattanti su di essi hanno comportato la condanna dello Stato membro. Infatti, in base agli art 1 e 2 della Direttiva Habitat 92/43/CEE il legislatore ha enunciato che lo scopo della Direttiva è quello di "contribuire a salvaguardare la biodiversità mediante la conservazione degli habitat, nonché della flora e della fauna selvatiche nel territorio europeo degli stati membri al quale si applica il trattato". Con particolare riferimento a mantenere o ripristinare alcuni habitat e specie "in uno stato di conservazione soddisfacente" tali azioni vanno realizzati secondo il principio dell'integrazione ambientale e, in ultima analisi, dello sviluppo sostenibile. Inoltre, facendo riferimento alla Direttiva 79/409, nel art. 4 paragrafo 4 si dice che: "Gli stati membri adottano misure idonee a prevenire...l'inquinamento o il degrado degli habitat, nonché le perturbazioni dannose agli uccelli che abbiano conseguenze significative tenuto conto degli obiettivi del presente articolo". Infine, la Corte di Giustizia ha stabilito che le disposizioni dell'art. 4, paragrafo 4, prima frase, erano applicabili ad un sito non classificato che avrebbe dovuto essere classificato come Zona di Protezione Speciale a decorrere dalla data di attuazione della Direttiva 79/409/CEE

stessa. La Corte di Giustizia Europea ha inoltre affermato, nella causa *Santoña Marshes* (Spagna) - Caso n. C-355/90 ECR I-4221 602-3 -, che uno Stato membro non può eludere il proprio dovere di tutelare un sito che deve essere protetto secondo i pertinenti criteri scientifici, non classificandolo come Zona di Protezione Speciale. Per analogia, i servizi della CE - DG Ambiente consigliano di utilizzare questo principio per questioni legate alla Direttiva 92/43/CEE. Stando così le cose, in base a quanto precisato, l'Italia in quanto Stato membro è invitata ad adoperarsi per evitare un degrado dei siti di Rete Natura prima dell'adozione dell'elenco comunitario, al fine di evitare che vengano messi a repentaglio gli obiettivi della Direttiva Habitat. Le misure di conservazione devono corrispondere alle esigenze ecologiche dei tipi di habitat naturali dell'allegato I e delle specie dell'allegato II (della sopramenzionata Direttiva) presenti nel sito. Le esigenze ecologiche di questi tipi di habitat naturali e delle specie comprendono tutti i parametri ecologici necessari per garantire il loro stato di conservazione soddisfacente;

- la situazione idrogeologica dell'area, confermata dalla presenza di area a Vincolo Idrogeologico in corrispondenza delle torri centrali del layout proposto, e della caratterizzazione dell'area vasta che comprende il comprensorio di progetto come area PG1 pertanto dotata di un rischio idraulico non nullo, delinea un panorama complesso anche dal punto di vista geo-morfologico;
- la fattibilità tecnico-economica del parco appare legata alla realizzazione di un collegamento esterno alla Sottostazione Elettrica di circa 8,6 km attraverso un sistema ambientale nondimeno complesso e peculiare, con potenziali impatti negativi sulla componente suolo, prescindendo da valutazioni circa la perdita prestazionale dell'impianto per perdite legate ad una trasmissione siffatta...".

Pertanto il Settore Ecologia, ai sensi dell'art.

10 bis della Legge n. 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della Legge n. 154/2005 stava provvedendo ad adottare formale provvedimento con esito negativo relativamente alla compatibilità ambientale del progetto in questione e quindi invitava la predetta società a trasmettere per iscritto controdeduzioni, eventualmente corredate da documentazione;

- con nota acquisita al prot. n. 3969 del 04.03.2008 la società istante forniva delle osservazioni in merito alla notifica del parere negativo relativo alla procedura di V.I.A.;
- il Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.08, in merito alle osservazioni pervenute, rilevava quanto segue:

Per quanto riguarda l'estrema completezza degli studi di impatto e di incidenza ambientale si fa notare come negli stessi si afferma: "...L'elenco delle specie presenti nella zona deriva da una serie di osservazioni sporadiche o comunque non sistematiche. ... D'altro canto, le indagini condotte specificatamente per la redazione di questo lavoro, per necessità, sono state limitate nel tempo e l'elenco che ne deriva potrebbe risultare mancante...."

Il parco eolico si colloca nell'ambito dell'IBA 126 "Monti dauni", caratterizzata dalla presenza di specie sensibili e rare quali quelle prioritarie (nibbio reale, ghiandaia marina) e comunitarie (nibbio bruno, albanella reale e lanario), e, inoltre, è situato ad appena 630 m (aerogeneratore n.6) dal SIC "Monte Cornacchia – Bosco di Faeto", dove sono presenti le seguenti specie di uccelli riportate nell'All. II della Direttiva 92/43/CEE e nella Direttiva 79/409/CEE: *Melanocorypha calandra*, *Lanius collurio*, *Milvus milvus*, *Ficedula albicollis*, *Milvus migrans*, *Turdus merula*, *Turdus pilaris*, *Turdus philomelos*, *Scolopax rusticola*, *Columba palumbus*, *Streptopelia turtur*, *Alauda arvensis*, *Accipiter nisus*, *Strix aluco*, *Jynx torquilla*, *Picus viridis*, *Sylvia communis*, *Turdus viscivorus*, *Dendrocopos major*, *Sylvia hortensis*, *Emberiza cia*, *Athene noctua*, *Tyto alba*, *Remiz*

*pendulinus*.

Nello stesso SIA si afferma: "che specie ad elevata mobilità quali gli uccelli ed alcuni mammiferi possono giungere, nel corso dei loro spostamenti, sino alla zona provenendo dalle vicine aree naturali, soprattutto dal complesso di Monte Cornacchia – Monte Sidone".

Oltre all'importanza vitale che rivestono per la nidificazione, le zone umide sono stazioni fondamentali per la sosta degli uccelli durante le migrazioni. A tal proposito, si evidenzia come il sito del parco eolico sia localizzato lungo la direttrice che congiunge due importanti zone umide incluse nel Catasto delle zone umide italiane dell'INFS (Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica): FG1301 Lago Pescara (distanza 4,4 km) e FG1501 Invaso sul Celone (distanza 14,6 km).

Il dato più significativo attualmente rilevabile dalla letteratura relativo all'impatto dovuto alla realizzazione di impianti eolici in Puglia è rappresentato dalla riduzione della popolazione di due specie di rapaci d'interesse comunitario Nibbio bruno e Nibbio reale nei Monti Dauni (SIGISMONDI A., G. CASSIZZI, N. CILLO, M. LATERZA, V. RIZZI, T. VENTURA, 1995 - DISTRIBUZIONE E CONSISTENZA DELLE POPOLAZIONI DI ACCIPITRIFORMI E FALCONIFORMI NELLE REGIONI DI PUGLIA E BASILICATA. In Pandolfi M. e U. Foschi (red), 1995. Atti del VII Convegno Nazionale di Ornitologia. Suppl. Ric. Biol. Selvaggina XXII: 707-710. SIGISMONDI A., M. BUX, M. CALDARELLA, N. CILLO, E. CRIPPEZZI, M. LATERZA, M. MARRESE, V. RIZZI - 2007 - STATUS DEL NIBBIO REALE E DEL NIBBIO BRUNO IN PUGLIA. Atti del Convegno "Status e conservazione del Nibbio reale e del Nibbio bruno in Italia e in Europa meridionale". Serra San Quirico).

Nello stesso SIA, nonostante redatto sulla base di "osservazioni sporadiche o comunque non sistematiche", si afferma la presenza, nel sito del progetto, di esemplari delle due specie.

Da quanto premesso è evidente: la limitatezza delle indagini condotte nel SIA del progetto e l'importanza avifaunistica del sito.

Numerosi studi condotti sugli impatti dei parchi eolici sull'avifauna hanno evidenziato che:

- il pericolo di collisioni con aereogeneratori è reale e, potenzialmente, un fattore limitante per la conservazione di popolazioni ornitiche. Gli uccelli più colpiti sembrano essere in assoluto i rapaci;
- oltre al pericolo derivante dalla collisione diretta, ci sono altri tipi di impatto che occorre considerare, prima fra tutte la perdita di habitat. La diminuzione degli spazi ambientali è una delle cause maggiori della scomparsa e della rarefazione di molte specie;
- il disturbo provocato dalle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, vengono indicati da molti autori, come una delle cause principali dell'abbandono di queste aree da parte degli uccelli, in particolare per le specie che nidificano a terra o negli arbusti. Questo è particolarmente rilevante sia per i rapaci che per i passeriformi.

In particolare, in uno studio, Kruchenberg H. e J. Jaene (1999. Zum einfluss eines windparrks auf die Verteilung weidender Blässgänse im Rheiderland. Natur und Landschaft 74: 420-427 pp. Area di Studio: Sassonia; Germania). evidenziano come la costruzione di un parco eolico possa modificare l'utilizzazione dello spazio di alcune specie, determinando una notevole perdita di habitat "utile". Nella fascia compresa tra 400 e 600 m di distanza dalle turbine eoliche, la riduzione della densità è del 50%, a partire da 600 m le densità registrate sono variabili e probabilmente influenzate dalla presenza di risorse trofiche.

Poiché, quasi tutti gli aerogeneratori (8 su 7) presentano distanze variabili da 380 a 450 m, che, considerando i 90 m del diametro del rotore, si riducono a 290 e 360 m, essi costituiscono una barriera ecologica per le specie ornitiche. Si ritiene, pertanto, che l'impianto proposto non è idoneo

rispetto alle caratteristiche del sito e agli impatti evidenziati.

Circa il tema della complessità geo-morfologica dell'area di intervento, si osserva che essa non è circoscritta alla sola appartenenza della totalità dell'impianto in area identificata come PG1 dal PAI e di due torri, più una considerevole parte delle linee tecniche, in area di vincolo idrogeologico; questa appartenenza, se pur critica nei suoi aspetti, è richiamata dal valutatore come "conferma" di tale complessità e non come circostanza causale della stessa, la quale è supportata invece da un insieme di ulteriori elementi quali:

- presenza di crinali segnalati dal PUTT-Pba della Regione Puglia lungo uno sviluppo lineare che viene riproposto quasi fedelmente dal layout dell'impianto;
- rappresentazione di numerose e differenti identità geomorfologiche nella carta geo-morfologica del PUTT-Puglia. Si evidenzia che tali identità sono Ambiti Territoriali Distinti dello stesso PUTT (art. 3.02, Norme Tecniche di Attuazione, Titolo III) e che il Regolamento, all'art. 14 c.2 lett j, vieta la presenza di installazioni eoliche nelle aree di pertinenza ed annesse di tali ambiti.

Circa il riscontro sulla fattibilità tecnico-economica vi è da dire che essa è riferita alla soluzione di allacciamento posta a significativa distanza dal baricentro geometrico del layout del parco.

Tale complessità non può essere taciuta, sia in relazione a quanto espresso nelle "Linee guida per la realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia", (adottate con Delibera della Giunta Regionale del 02/03/04. B.U.R.P. n. 33 del 18/03/04 e Art. 7 l.r. n. 11/2001 Direttive in ordine a linee guida per la valutazione ambientale in relazione alla realizzazione di impianti eolici nella Regione Puglia. Ripubblicazione. Gennaio 2004. Deliberazione della Giunta Regionale del 2 Marzo 2004, n. 131) che, nel par.1, sottop. 1.1, secondo capoverso, recita "la distanza della rete elettrica in alta tensione deve essere compresa tra 500m e 3

km". Pur non attribuendo carattere prescrittivo a tale disposizione, va evidenziato il dato relativo all'impianto proposto, che lo vede distante dalla sottostazione quasi 9 km dal punto di raccolta. Anche se, in relazione alla presenza di altri impianti, la direttrice di connessione trova una sua giustificazione, non si è considerata diversa ipotesi come alternativa progettuale in termini di ubicazione del parco, soprattutto considerando che lo sviluppo lineare della connessione così configurato avrebbe interessato aree IBA, aree sottoposte a vincolo idrogeologico, ed attraversato crinali ed altri valori emergenti segnalati dalla carta geomorfologia del PUTT-pba della Regione Puglia.

Considerate quanto sopra evidenziato il Comitato Reg.le di VIA ha ritenuto di dover confermare il parere non favorevole alla compatibilità ambientale dell'impianto eolico proposto, già espresso in data 15.01.08.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di esprimere, per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 15.01.2008, parere sfavorevole alla compatibilità ambientale per la realizzazione di un parco eolico costituito da n. 8 aerogeneratori, in loc. S. Caterina, nel comune di Castelluccio Valmaggiore (Fg), proposto dalla Fortore Energia S.p.A. – Piazza della Repubblica, 5 – Lucera (Fg)-;
- Di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- Di far pubblicare, a cura del proponente, un estratto del presente provvedimento su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato, ai sensi dell'art. 13, comma 3, L.R. n. 11/2001;
- Di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- Di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- Di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il provvedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafra

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 14 aprile 2008, n. 219

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità impatto ambientale e valutazione di incidenza – Progetto per la realizzazione del villaggio turistico “Laguna Latina” - Comune di Marina di Ginosa (Ta) – Proponente:Manfredi Domenico e Ricciardi Michele. -**

L'anno 2008 addì 14 del mese di aprile in Modugno presso il Settore Ecologia,

### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 11247 del 02.10.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per il progetto del villaggio turistico “Laguna Latina”, nel comune di Marina di Ginosa (Ta), da parte dei Sigg. Manfredi Domenico e Ricciardi Michele, tramite l'ing. Paolo Magrini – Viale Pirandello, 14 – Marina di Ginosa (Ta) -;
- con nota prot. n. 11591 del 05.10.2006 il Settore Ecologia comunicava ai proponenti di essere in attesa della comunicazione dell'avvenuto deposito degli elaborati presso il comune interessato e, nel contempo, invitava il comune di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico, nonché ad esprimere il parere di competenza, ai sensi dell'art. 16, commi 3 e 5, della L. R. n. 11/01;
- con nota acquisita al prot. n. 7192 del 07.05.2007 il Dirigente l' UTC del comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 18.10 al 16.11.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con successiva nota acquisita al prot. n. 10066 del 22.06.2007 il Dirigente l' UTC del comune di Ginosa comunicava il “...parere favorevole alla realizzazione del villaggio e alla verifica di compatibilità ambientale...”;
- con nota acquisita al prot. n. 11861 del 19.07.2007 i proponenti trasmettevano integrazioni e chiarimenti relativi al l'opera in argomento;
- con nota prot. n. 13974 del 17.09.2007 il Settore Ecologia richiedeva apposito elaborato di Valutazione di Incidenza concernente il villaggio turistico in esame;
- con nota acquisita al prot. n. 16405 del 17.10.2007 i proponenti riscontravano quanto richiesto con la nota precedente e trasmettevano l'elaborato di Valutazione di Incidenza richiesto;
- con nota pervenuta il 05.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN. presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;
- il Comitato Regionale di V.I.A., nella riunione del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, le integrazioni pervenute, ha rilevato quanto segue:

Il progetto in oggetto insiste su un lotto di proprietà dei signori Zicari Ines, Salinari Raffele e Salinari Anna Maria, i quali hanno promesso in vendita ai signori Manfredi Domenico e Ricciardi Michele domiciliati in Gravina in Puglia.

Il Villaggio turistico è relativo alle particelle distinte nella mappa del N.C.T con i numeri 32, 47, 48, 49, 33, 517 del Fg. 143; è ubicato in località Marina di Ginosa, alla contrada Marinella, in zona destinata dal P.R.G. ad insediamenti turistico alberghieri.

L'intervento si colloca nell'area T2 – zona per attività alberghiere - del vigente PRG, anche se

negli atti progettuali viene allegato stralcio delle NTA del PRG relative all'area T5.

L'area d'intervento dispone di accessi dalla strada comunale della Marinella e si estende per la superficie territoriale di metri quadri 98.475.

Il progetto prevede la realizzazione di:

- un albergo con 33 camere doppie dotate di bagno interno, distribuite al primo e secondo piano (la sola camera per disabili è al piano terra), servizi di ristorazione, bar, hall, uffici, depositi, cucina al piano terra, una sala conferenze al primo piano ed una sala fitness al secondo piano;
- 68 bungalow di tipo duplex a schiera, accorpatisi in 9 edifici da 6 e 2 edifici da 7, modulabili per accogliere da 4 a 6 ospiti e completi di bagni, angolo cottura, soggiorno, posto auto coperto e veranda anteriore;
- 17 box commerciali completi di bagni e parcheggio di pertinenza;
- 32 unità residenziali di tipo duplex modulabili per accogliere da 4 a 6 persone e complete di bagni, angolo cottura, soggiorno, giardino e veranda anteriore.

A corredo dell'insediamento alberghiero vi sono ampi spazi a parcheggio, ampie superfici destinate ad impianti sportivi (campi da tennis, pallavolo e pallacanestro, piscina) bagni e spogliatoi. La zona commerciale dispone del proprio parcheggio; i bungalow si affacciano su un'ampia piscina interna alla corte.

L'area su cui è prevista la realizzazione del villaggio "Laguna Latina" è esterna al Sito di Importanza Comunitaria "Pinete dell'arco Jonico", codice IT9130006; per la sua vicinanza al SIC citato il Settore Ecologia ha espressamente richiesto la valutazione d'incidenza con nota prot. 13974 del 11 settembre 2007.

Il parere di Valutazione di Incidenza, favorevole con prescrizioni, è stato reso con nota in atti del 05.02.2008. Dette prescrizioni, di seguito riportate, attengono ad un vero e proprio "Programma di sostenibilità ambientale" della

struttura ricettiva:

Adozione di un regolamento interno di gestione di tutti i rifiuti prodotti, che li differenzi all'origine, conformemente a quelle che potranno essere anche le indicazioni dettate dal competente ATO (Ambito Territoriale Ottimale), alle quali comunque il complesso turistico-residenziale dovrà conformarsi per il conferimento degli stessi rifiuti;

Adozione di idonea procedura di raccolta e smaltimento, secondo le normative vigenti, dei rifiuti e degli eventuali reflui civili prodotti in fase di cantiere;

Raccolta separata dei rifiuti organici per produzione di compost da utilizzare come fertilizzante;

Realizzazione di tutta la viabilità interna, compresi i parcheggi, evitando l'uso di pavimentazioni impermeabilizzanti (utilizzando ad esempio ghiaia, terra battuta, basolato a secco, ecc.);

Dovranno inoltre essere previste forme di gestione dell'impianto di illuminazione, per abbattere quanto più possibile l'inquinamento luminoso, come previsto dalla "Relazione sull'identificazione degli impatti ambientali attesi", nel rispetto della LR 15/2005 "Misure urgenti per il contenimento dell'inquinamento luminoso e per il risparmio energetico";

Utilizzo e piantumazione di specie autoctone per la sistemazione delle aree verdi e messa a dimora di una doppia barriera vegetazionale, adeguatamente fitta per la mitigazione del rumore, intorno a tutta la struttura utilizzando specie autoctone come pino d'aleppo, fillirea, lentisco, ecc.;

In fase di cantiere prevedere tutte le misure idonee a ridurre la produzione di polvere (imbibizione delle aree di cantiere, predisposizione di barriere antipolvere, umidificazione delle superfici di cantiere ecc.) e le emissioni acustiche (uso di silenziatori, barriere antirumore, ecc.);

Divieto di utilizzo di sostanze tossiche quali pesticidi e fitofarmaci;

Utilizzo di materiali da costruzione e d'arredo di tipo naturale o di bio-edilizia e di materiali riciclati per ridurre il consumo di materie prime, conformemente ai criteri dell'architettura rurale della zona;

Previsione di schermature verdi, pergolati, rampicanti per mascherare e mimetizzare i volumi delle residenze;

Interramento delle linee elettriche per evitare impatti e pericoli di elettrocuzione nei confronti della fauna;

- gli interventi devono essere effettuati al di fuori della stagione riproduttiva della fauna (marzo – luglio).

Con riferimento al livello dei valori paesaggistici presenti, l'area ricade nei seguenti ATE del PUTT/P:

- valore distinguibile ("C"), laddove sussistano condizioni di presenza di un bene costitutivo con o senza prescrizioni vincolistiche preesistenti;
- valore relativo ("D"), laddove pur non sussistendo la presenza di un bene costitutivo, sussista la presenza di vincoli (diffusi) che ne individuino una significatività;

Relativamente agli ATD la "Relazione di compatibilità ambientale e paesaggistica" in atti riporta che l'area è perimetrata come:

"Decreto Galasso" (Serie n.2 degli Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P) ed è dichiarata di "notevole interesse pubblico" con Decreto del Ministero per i Beni Culturali e Ambientali 1 agosto 1985, pertanto sottoposta a vincolo di tutela paesaggistica;

Non è gravata da altri vincoli del PUTT.

Si rileva a riguardo che relativamente al tematismo del PUTT/P "Idrologia superficiale" vi è contraddizione tra quanto riportato nell'elabora-

to "Relazione di compatibilità ambientale e paesaggistica" e gli "Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P" allegati al progetto. Infatti nella citata relazione, a pag. 18, non risulta presenza di idrologia superficiale; di contro nella Serie n. 6 degli Atlanti cartografici del PUTT/P risulta la presenza del Torrente Galaso, contrassegnato con n. 946.

Con il n. 946, oltre il torrente Galaso propriamente detto, viene indicato l'intero sistema di canali di bonifica e scolmatori esistenti nell'area, compreso il "III colatore della Marinella" attiguo all'area di intervento.

Per l'"area annessa" ai Corsi d'acqua (fascia della profondità costante di 150 m dall'area di pertinenza), le per si applicano gli indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 delle NTA del PUTT/P e le direttive di tutela di cui al punto 2.3 dell'art. 3.05; a loro integrazione si applicano le prescrizioni di base di cui all'art. 3.08 punto 4.2.

Inoltre, con riferimento al tematismo "Geomorfologia" non viene riportata alcuna legenda, ma dalla serie n. 10 degli "Atlanti della documentazione cartografica del PUTT/P" l'area ricade in "Piane alluvionali; Conche e depressioni alluvionali" per le quali lo studio non effettua nessun approfondimento.

Il Comitato Regionale VIA, considerato che:

- viene dichiarato che l'intero comprensorio di via Marinella dispone delle principali infrastrutture primarie, in particolare: via Marinella dispone di rete idrica e fognante e pubblica illuminazione già funzionanti ed a servizio del villaggio turistico "Torre Serena";
- tali infrastrutture non risultano adeguatamente illustrate nello studio, né viene fornito documentazione relativa al collaudo delle stesse;
- risulta necessario un approfondimento dei tematismi PUTT/P "Idrologia superficiale" e

- “Geomorfologia” e delle relative prescrizioni di base nei confronti del progetto in oggetto;
- a pag. 22 della Relazione di compatibilità ambientale si fa riferimento ad altro Villaggio Vacanze, denominato “Galaso”, diverso dalla richiesta di assoggettabilità a VIA in oggetto;
  - si rilevano contraddizioni tra quanto riportato nella Relazione di compatibilità ambientale e la Relazione Geologica nei riguardi della falda idrica sotterranea (profondità della falda e numero di acquiferi) e della permeabilità dei terreni (“permeabilità molto bassa” e “geologia sabbiosa del terreno che favorisce la permeabilità”);
  - risultano incongruenze nella relazione di compatibilità ambientale che a pag. 70 riporta: “nel progetto è previsto il riporto del terreno” ed a pag. 76 “non sono necessari movimenti di terra”;
  - nella relazione non viene fatto alcun riferimento circa la viabilità per l’accesso al mare dal Villaggio Turistico, evidenziando solo la viabilità di accesso al villaggio;
  - è necessario approfondire l’impatto sull’ambiente idrico, anche in relazione ai “previsti sistemi di pompaggio localizzati” dalla falda (pag. 70) con invio dell’acqua in eccesso nel III colatore della Marinella (pag. 71);
  - non vengono evidenziate le tipologie fondazionali degli interventi a realizzarsi che potrebbero risultare fortemente impattanti sul regime idrico della falda superficiale;
  - risulta una estesa “superficie complessiva impermeabilizzata di circa 43.034,76 mq” da riconsiderarsi in relazione alle prescrizioni dell’Ufficio Parchi;
  - il Villaggio turistico si inserisce in un contesto caratterizzato da un delicato equilibrio idrogeologico e che per le sue dimensioni configura interferenze e impatti diretti ed indiretti con le componenti ambientali (habitat e specie) presenti nel SIC, nonché con il sistema delle acque superficiali e delle attigue zone umide;
  - risulta necessario acquisire maggiori informazioni, attraverso indagini in situ, sulle componenti suolo, sottosuolo ed ambiente idrico;
  - risulta altresì necessario un approfondimento dello studio degli impatti, anche in relazione alla citata presenza nelle vicinanze di altro Villaggio turistico,
  - ritiene che il progetto in esame sia da assoggettare a V.I.A.
  - Visto l’art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
  - Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
  - Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
  - Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
  - Vista la L.R. n. 11/2001;
  - Preso atto delle risultanze dell’istruttoria resa dal funzionario preposto;
- Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**
- Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale
- DETERMINA*
- di ritenere il progetto del villaggio turistico “Laguna Latina”, nel comune di Marina di Ginosa (Ta), proposto dai Sigg. Manfredi Domenico e Ricciardi Michele, tramite l’ing.

Paolo Magrini – Viale Pirandello, 14 – Marina di Ginosa (Ta) - , assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 221

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 1 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in

Modugno, presso il Settore Ecologia,

### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12196 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 1 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 29.09.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;
- con nota prot. n. 14340 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

#### **Comparto N° 1**

- parere favorevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali – quantitativa.

...OMISSIS...

#### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per

conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- “la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”
- “L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che,

oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun

onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 1 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 222

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 2 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12197 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 2 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 52 del 29.09.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;
- con nota prot. n. 14339 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

**Comparto N° 2**

- parere favorevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa

...*OMISSIS*...

### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- "la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte."
- "L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari."

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle

finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;

- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 2 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 223

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 3 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12198 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 3 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 53 del 29.09.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;
- con nota prot. n. 13441 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in

merito;

- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

Comparto N° 3

- parere favorevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo;
- vincoli insistenti sull'area;
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa

...*OMISSIS*...

### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- “la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”
- “L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti

di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 3 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafrika

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 224

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 4 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12199 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 4 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12942 dell'11.11.2005 veniva trasmessa copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 38 del 28.09.2005 con la quale si adottava il Piano Particolareggiato in oggetto specificato;
- con nota prot. n. 13442 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e

modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;

- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

#### Comparto N° 4

- parere favorevole con prescrizioni ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio

- di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa
- Prescrizioni:
- “tutti gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dovranno salvaguardare la vegetazione esistente.”;

...OMISSIS...

### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- “la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”
- “L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi

di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale

n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 4 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto

della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 225

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 5 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12199 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 5 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta);
- con successiva nota acquisita al prot. n. 12943 dell'11.11.2005 veniva trasmessa copia della Delibera di Consiglio Comunale n. 39 del 28.09.2005 con la quale si adottava il Piano Particolareggiato in oggetto specificato;

- con nota prot. n. 14343 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

#### **Comparto N° 5**

- parere favorevole con prescrizioni ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come negativo;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa
- Prescrizioni:
- "le aree edificabili previste dal Comparto nelle Tav. 05/05 e 07/05 degli elaborati e messe in evidenza in Fig. 1, allegata al presente (parere), dovranno essere rilocalizzate e le stesse zone comunque stralciate dal Piano stesso al fine di salvaguardare la morfologia dei luoghi."

...*OMISSIS*...

#### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- "la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di

tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”

- “L’analisi dell’impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l’intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l’intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell’ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell’intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell’evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall’Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall’Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l’intervento in modo che, pur

mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l’ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d’Incidenza espressi dall’Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell’istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 5 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall’amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta), assoggettato all’applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato

Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 226

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 6 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).-**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adotta-

to il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12206 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 6 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 72 del 21.12.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;
- con nota prot. n. 13344 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in

volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

#### **Comparto N° 6**

- colore verde sulla planimetria allegata
- parere favorevole con prescrizioni ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa
- Prescrizioni:
- "tutti gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dovranno salvaguardare la vegetazione esistente.";

...*OMISSIS*...

#### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- "la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte."
- "L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari."

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti

e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 6 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 227

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 7 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12205 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 7 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta);
- con nota prot. n. 14345 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Dalla stessa nota si evinceva che la proposta progettuale in argomento era stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 73 del 21.12.04;

- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...OMISSIS...

**Comparto N° 7**

- parere favorevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo;
- vincoli insistenti sull'area;
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa

...*OMISSIS*...

### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- “la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”
- “L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di

analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;

- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 7 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 228

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 8 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12205 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 7 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 27.04.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;
- con nota prot. n. 14346 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni

in merito;

- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...OMISSIS...

#### Comparto N° 8

- parere favorevole con prescrizioni ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali -

quantitativa

- Prescrizioni:
- "tutti gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dovranno salvaguardare la vegetazione esistente.";

...OMISSIS...

#### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- "la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte."
- "L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari."

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state

emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;

- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 8 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunita-

ria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE  
Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 229

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 9 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

#### IL DIRIGENTE

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12200 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 9 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta);
- con nota prot. n. 14347 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se

erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;

- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito. Dalla stessa nota si evinceva che la proposta progettuale in argomento era stata approvata con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 74 del 21.12.04;
- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...OMISSIS...

Comparto N° 9

- parere favorevole ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come nullo;
- vincoli insistenti sull'area;
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso - Vincolo Idrogeologico PP03A - Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela delle Acque: aree a tutela quali - quantitativa

...OMISSIS...

### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- "la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l'obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte."
- "L'analisi dell'impatto visivo deve analizzare

tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l'intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari."

Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l'intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell'ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell'intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell'evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall'Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;
- rimodulare l'intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l'ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d'Incidenza espressi dall'Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del

Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 9 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi - Ginosa (Ta), assoggettato all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecu-

tivo;

- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 16 aprile 2008, n. 230

**Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione Impatto Ambientale e Valutazione di Incidenza – Piano particolareggiato del comparto n. 10 – Comune di Ginosa (Ta) – Proponente: Amministrazione Comunale di Ginosa (Ta).**

L'anno 2008 addì 16 del mese di aprile in Modugno, presso il Settore Ecologia,

**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 12204 del 21.10.2005, veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/2001, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A e valutazione di incidenza per l'intervento concernente il piano particolareggiato del comparto n. 10 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall'amministrazione comunale di Ginosa (Ta) -

Piazza Marconi – Ginosa (Ta). Con la stessa nota veniva trasmessa copia del verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale n. 05 del 17.02.04 con la quale si approvava la proposta progettuale in argomento;

- con nota prot. n. 14348 del 09.12.2005 il Settore Ecologia invitava l'amministrazione comunale di Ginosa a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico, ai sensi dell'art. 16, comma 3, L.R. n. 11/01, a comunicare se erano giunte osservazioni in merito alla realizzazione dell'opera di che trattasi ;
- con nota acquisita al prot. n. 479 del 30.01.2006 il comune di Ginosa trasmetteva l'attestazione dell'affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dal 08.11.05 al 08.12.2005) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra e comunicava che non erano pervenute osservazioni in merito;
- con nota pervenuta in data 20.02.2008 l'Ufficio Parchi e RR.NN presso l'Assessorato all'Ecologia trasmetteva il parere relativamente all'intervento in oggetto;

Il Comitato Regionale di V.I.A., nella seduta del 18.03.2008, esaminati gli atti e gli elaborati progettuali, ha rilevato quanto segue:

Il Comune di Ginosa chiede la valutazione d'incidenza e la verifica di assoggettabilità a VIA dei Piani Particolareggiati dei comparti numerati da 1 a 10 ed in particolare la richiesta, pur se nell'oggetto vengono richiamati di volta in volta tutti e dieci i comparti, viene reiterata per ognuno di essi.

Analogamente tale suddivisione viene mantenuta dal Comune di Ginosa per le Delibere di Consiglio di adozione dei vari comparti anche se tutti i suddetti comparti insistono nella medesima zona, risultando confinanti tra di loro e prefigurando una continuità organizzativa e tipologica di sviluppo urbano.

L'area su cui insistono tutti e dieci i comparti

ricade all'interno del SIC/ZPS IT9130007 – AREA DELLE GRAVINE – ed è sottoposta a vari vincoli segnalati dall'Ufficio Parchi nei vari pareri di Valutazione d'Incidenza, come sinteticamente di seguito riportati comparto per comparto:

...*OMISSIS*...

#### **Comparto N°10**

- parere favorevole con prescrizioni ai fini della sola Valutazione d'Incidenza in quanto l'impatto su Habitat e specie d'interesse comunitario è considerato come trascurabile;
- vincoli insistenti sull'area:
- PUUT/P: ATE "D" - ATD PP02A Decreto Galasso – Vincolo Idrogeologico PP03A – Geomorfologia presenza di impluvio e ciglio di scarpata;
- Piano Tutela della Acque: aree a tutela quali - quantitativa
- Prescrizioni:
- "tutti gli interventi previsti dal Piano Particolareggiato dovranno salvaguardare la vegetazione esistente."

...*OMISSIS*...

#### **RACCOMANDAZIONE COMUNI A TUTTI I COMPARTI**

Qualora nell'area di intervento insistano alberi di ulivo aventi le caratteristiche di monumentalità di cui alla L.R. 14/2007, valgono i divieti e le norme di tutela di cui alla sopra menzionata Legge Regionale.

Il parere di VIA/VI dovrà essere trasmesso per conoscenza al Comando Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Taranto e all'Ufficio Agricoltura della Provincia di Taranto.

Si concorda, nel caso specifico, con quanto asserito dagli stessi progettisti in due passaggi della relazione di VIA allegata ai progetti dei singoli comparti a proposito della circostanza di rientrare nell'ambito di una zona SIC e ZPS e precisamente:

- “la presenza del vincolo non è in sé condizione di diniego a costruire perché l’obiettivo di tutela non mira a musealizzare il territorio, quanto piuttosto a rendere possibile uno sviluppo sostenibile ed integrato tra uomo e ambiente, facendo particolare attenzione al rispetto della capacità di carico del territorio stesso in relazione a ciascun tipo di attività e agli effetti cumulativi da esse prodotte.”
- “L’analisi dell’impatto visivo deve analizzare tutte le opere architettoniche e di sistemazione ambientale che costituiscono fisicamente l’intervento e deve studiare le qualità formali e i caratteri dimensionali e cromatici in relazione con il paesaggio circostante e intraprendere il loro inserimento ambientale verificandone le valenze e indicando tutti quei correttivi di minimizzazione e di compensazione che risulteranno necessari.”
- Inoltre, considerando che il Piano Particolareggiato rappresenta uno strumento attuativo del P.R.G., una sorta di progetto esecutivo di livello urbanistico, si potrebbe cogliere questa opportunità approfondendo quegli aspetti di analisi di impatto visivo proprie delle opere architettoniche, normando gli interventi mediante N.T.A. di maggior dettaglio degli aspetti cromatici e delle finiture in genere armonizzando sia l’intero intervento che lo stesso con le peculiarità dell’ambiente in cui insiste.

Ora, proprio in virtù di quanto riportato al punto precedente, si rende necessario approfondire lo studio dell’intera area interessata da tutti e dieci i comparti attraverso una VIA unica che, oltre a contenere quanto richiesto dalla normativa vigente, si sostanzia essenzialmente nell’evidenziare i seguenti punti:

- riportare le emergenze vegetazionali segnalate dall’Ufficio Parchi e le misure di salvaguardia delle stesse;
- riportare i vincoli segnalati dall’Ufficio

Parchi e le misure adottate per il superamento degli stessi;

- rimodulare l’intervento in modo che, pur mantenendo la suddivisione in comparti, risulti armonizzato tra i vari comparti e con l’ambiente circostante attraverso la normativa di piano.

Per quanto sopra riportato il Comitato Reg.le di VIA, nel fare propri i pareri di Valutazione d’Incidenza espressi dall’Ufficio Parchi per i Piani Particolareggiati dei dieci comparti del Comune di Ginosa, ritiene necessaria una Valutazione di Impatto Ambientale per le motivazioni e nei termini di cui ai punti precedenti ed alle prescrizioni sopraelencate.

- Vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/7/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell’istruttoria resa dal funzionario preposto;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto concernente il piano particolareggiato del comparto n. 10 del PRG, nel comune di Ginosa (Ta), proposto dall’amministrazione comunale di Ginosa (Ta) - Piazza Marconi – Ginosa (Ta), assoggettato

all'applicazione delle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate ed in conformità a quanto disposto dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul B.U.R.P.;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2008, n. 233

**Legge Regionale. n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel comune di Cerignola (Fg) - Proponente: Gierret S.r.l.**

L'anno 2008 addì 18 del mese di Aprile in Bari-Modugno presso il Settore Ecologia,



**IL DIRIGENTE**

Ing. Antonello Antonicelli, sulla scorta dell'istruttoria espletata dall'Ufficio V.I.A., ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. n. 9266 del 03.08.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Cerignola (Fg), proposto dalla Gierret Energie Rinnovabili S.r.l. - Via A. De Gasperi, 44 - S. Giorgio del Sannio (Bn) -;
- con nota prot. n. 10431 dell'08.09.2006 il Settore Ecologia invitava la società proponente a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all'amministrazione comunale interessata per l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Cerignola a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo pretorio, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il parere di competenza;
- con nota acquisita al prot. n. 14416 del 04.12.2006 il Sindaco del comune di Cerignola trasmetteva l'attestazione dell'avvenuta affissione dell'avviso pubblico nei tempi (dall'01.09 al 30.09.2006) e modi previsti dalla L.R. di cui sopra ed informava che non erano pervenute osservazioni in merito. Nella stessa nota comunicava il parere favorevole alla realizzazione dell'impianto in argomento "...non avendo rilevato, per il merito, elementi ostativi alla realizzazione dell'opera...";
- con nota prot. n. 3415 del 28.02.2007 il Settore Ecologia richiedeva alla società proponente integrazioni progettuali;
- con nota acquisita la prot. n. 8175 del 22.05.2007 la ditta istante riscontrava la precedente nota e trasmetteva quanto richiesto; espletate le procedure di rito e valutati gli atti

tecnico-amministrativi si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:

- Località: "Mezzana Coperta" Cerignola (FG)



- Superficie: 160 ha
- N. aerogeneratori: 15
- Diametro aerogeneratori: 82-90 m
- Potenza complessiva nominale dell'impianto: 37,5 - 45 MW

Circa le opere civili, per la realizzazione dell'impianto sono da prevedersi l'esecuzione della fondazione in calcestruzzo armato delle macchine eoliche, la posa in opera della cabina elettrica di smistamento prefabbricata, nonché la realizzazione delle piazzole degli aerogeneratori e l'adeguamento/ampliamento della rete viaria esistente nel sito.

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita.

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare disposte su 3 file non parallele. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio chiaro.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

E' stata condotta un'analisi faunistica e floristica circa le specie presenti nell'area d'intervento e nell'area circostante.

Nella relazione ambientale si legge: "...dal punto di vista floristico e vegetazionale l'area presenta una situazione assai complessa correlata alla presenza di un mosaico di differenti fitocenosi...", tuttavia, la Carta della Vegetazione non illustra completamente tale complessità.

Riguardo agli impatti, si legge: "l'opera in oggetto non dovrebbe causare danni diretti alla flora e alla vegetazione del sito[...]la distanza dell'impianto dal limite a monte dell'invaso appare sufficiente a garantire, in linea di massima, la mancanza di interazioni significative fra la fauna a più alta mobilità e le macchine del polo eolico...", tuttavia non si possono escludere impatti su alcune specie di avifauna (cicogna, airone cinerino, gru, rapaci), poiché, come lo stesso proponente dichiara, "...si ritiene possibi-

le che alcune specie possano allontanarsi dall'invaso per alimentazione...la distanza maggiore dall'invaso...rientra nell'ordine dei 5-7 km". Alcune specie di uccelli su cui potrebbero verificarsi impatti sono nella Lista Rossa.

Lo studio allegato evidenzia come la direttrice di spostamento degli uccelli vada a lambire la parte più settentrionale del campo eolico, ma comunque ad un'altezza superiore alla quota massima degli aerogeneratori. Si parla quindi genericamente di "disturbo" e di un leggero effetto barriera rispetto all'avifauna nei suoi spostamenti locali.

Da altri studi forniti dallo stesso professionista per proposte progettuali della stessa tipologia, è possibile estrapolare rappresentazioni cartografiche maggiormente esplicative circa le rotte dell'avifauna o, più genericamente, i corridoi ecologici.

Rispetto a queste si può riscontrare la piena incidenza del parco eolico in oggetto, che risulta ricompreso nella sua totalità all'interno dello sviluppo planimetrico di questi corridoi.

Le interferenze/vicinanze dell'impianto, inteso come sistema integrato aerogeneratori + cavidotti, con l'area SIC ed il biotopo corrispondente, sono descritte nella tabella dei vincoli. Pertanto, di notevole criticità risultano: l'estrema vicinanza con il biotopo zona umida Lago di Capacciotti (area di sosta e rifugio di uccelli acquatici) e l'area del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nelle vicinanze dell'impianto si riscontra la presenza di tre masserie: Capacciotti e Torretta, più numerose "poste", non segnalate dal PUTT/PBA e che il proponente dichiara non essere "costantemente" abitate. Dalla relazione ambientale si evince che all'interno del campo eolico il limite di pressione acustica notturna si mantiene entro il limite di 60 dB (A) (DPCM 1/03/91) e l'immissione notturna si mantiene al di sotto di 50 dB(A) come previsto per la zona III (area di tipo misto) dal DPCM 14/11/97.

Campi elettromagnetici ed interferenze

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati ed eventuali trasformatori saranno posizionati in cabina chiusa. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. Gli studi portano conclusioni a vantaggio della proposta progettuale

### **Norme di progettazione**

Le indicazioni tecniche relative all'aerogeneratore-tipo da impiegare sono indicative e pertanto suscettibili di variazione anche in merito alla potenza elettrica generata.

I vincoli osservati nella definizione del layout dell'impianto sono stati i seguenti:

- distanza dal ciglio di strade pubbliche ad elevata densità di transito, maggiore di 300 ml;
- disposizione delle macchine a mutua distanza sufficiente a non ingenerare o a minimizzare le diminuzioni di rendimento per effetto-scia;
- lunghezze e pendenze delle livellette (max 20%), tali da seguire, per quanto possibile, l'orografia propria del terreno e onde contenere gli interventi sul suolo quali sterri, rilevati, ecc.

### **Dati di progetto e sicurezza**

Circa gli aspetti legati alla sicurezza, nella documentazione è presente il calcolo della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, pari a 146 m, ma manca la certificazione degli aerogeneratori.

### **Norme tecniche relative alle strade**

La proposta prevede la realizzazione di 5,4 km ca di strade realizzati ex novo, più 1 km di tratti stradali che ripercorrono la viabilità già esistente. I percorsi delineano essenzialmente i perimetri delle proprietà, e consentirebbero anche l'accesso ai proprietari.

Le strade di cantiere percorrono le strade che saranno di esercizio, ovvero di accesso definitive.

### **Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e gli elettrodotti saranno interrati alla profondità di circa 1,20 m; i tracciati dei cavi interrati seguiranno il percorso stradale esistente o la viabilità di servizio all'impianto eolico. Le turbine sono dotate di trasformatore all'interno della torre.

Verranno costruite n. 1 cabine di raccolta e n. 1 sottostazione di consegna. Successivamente un'unica linea collegherà la cabina di raccolta con la stazione MT/AT, dove l'energia elettrica viene trasferita alla RTN. L'ubicazione è stata concordata dal proponente con l'ENEL, come dichiarato nella relazione. Il tracciato dei cavidotti elettrici di collegamento è lungo circa 15 km, ed interferisce per una lunghezza pari a ca 623 m + 1212 m = ca 1835 con l'area buffer di 300 m del SIC "Valle d'Ofanto- Lago di Capacciotti", lambendo in alcuni punti il SIC stesso. La vegetazione ripariale segnalata dalla stessa Carta della Vegetazione presentata potrebbe essere così almeno marginalmente coinvolta, causando, come ammesso dallo stesso proponente, durante la fase di cantiere un temporaneo allontanamento degli ecosistemi più sensibili.

### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di montaggio dell'impianto sarà occupata un'area di 2500 m<sup>2</sup> attorno alle torri.

La viabilità di cantiere percorre la struttura definitiva delle strade di esercizio e di accesso definitive alle opere dell'impianto.

### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto e la rimozione delle linee elettriche interrate.

E' previsto il ripristino della situazione iniziale "ante operam" con la rinaturalizzazione delle aree occupate temporaneamente da camion e autogrù nella fase di montaggio degli aerogeneratori.

### **Misure di compensazione**

Le strade e le piazzole saranno realizzate con pavimentazione semipermeabile (macadam).

E' prevista un'opera di rinaturazione con

essenze locali, in fasi diverse a seconda dei cicli stagionali che ne favoriscono l'attecchimento.

E' inoltre previsto il mascheramento cromatico delle strutture.

Considerato quanto sopra evidenziato, il Settore Ecologia, con nota prot. n 3415 del 28.02.2007, al fine di acquisire ulteriori elementi necessari al proseguimento dell'istruttoria, ha richiesto quanto segue:

1.elaborazioni in merito allo studio delle caratteristiche anemologiche e di producibilità ventosa del sito estese all'intero anno solare (12 mesi), a completamento della campagna anemometrica condotta, così come previsto dal comma 3.a del citato articolo del Regolamento;

2.studio relativo all'analisi degli impatti acustici riproposto a scala di maggior dettaglio, considerando i valori monitorati di immissione sui ricettori sensibili, scelti con gli stessi criteri di quelli già esaminati, ma posti all'interno o poco all'esterno del perimetro dell'impianto. Pur ritenendo valido il metodo, si richiede perciò una rappresentazione più leggibile e significativa dell'impatto rispetto ai ricettori sensibili prossimi alle sorgenti di rumore.

3.Studio dell'impatto elettromagnetico riguardante i tratti di cavidotto che lambiscono gli insediamenti con potenzialità abitativa, se pur indicati dalla relazione come adibiti essenzialmente a scopi di natura diversa, e pur trasferendo i suddetti tratti la non totalità dell'energia prodotta dall'impianto e quindi ad induzione meno intensa;

4.analisi del percorso delle acque sotterranee - attraverso, ad esempio, lo studio della variazione di pendenza della curva piezometrica- che assicuri sull'assenza di interferenze tra le opere di fondazione previste per gli aerogeneratori e l'acquifero eventualmente presente, al fine di non alterare l'equilibrio del bacino di Capacciotti situato nei pressi dell'area di intervento.

Contestualmente è stato chiesto di rappresenta-

re una diversa ipotesi progettuale di tracciamento dei cavidotti elettrici di collegamento alla RTN, atteso che quella proposta interferisce in due tratti con l'area buffer, considerata come una fascia di larghezza 300 m, del SIC IT9120011 - Valle Ofanto, Lago Capacciotti, per una lunghezza complessiva pari a circa 1830 m, in contrasto con quanto richiesto dall'art. 14 c. 2.a del Regolamento Regionale n. 16 del 2006.

Il proponente, con nota acquisita al prot. n. 8175 del 22/05/2007, in merito alle richieste effettuate fornisce riscontro come di seguito sintetizzato:

Punto 1: I risultati della campagna anemometrica sono estesi dal precedente limite, posto al 18/07/2006, fino al 7/03/2007, oltre l'anno solare richiesto con risultati attestanti idoneità del sito, in termini di producibilità.

Punto 2: Lo studio di impatto acustico introduce pochi elementi di significatività rispetto a quello precedentemente proposto, esaudendo solo in parte le richieste.

Resta incognito l'impatto che l'impianto determina rispetto agli insediamenti diffusi posti a nord e nord ovest il cui stato di impiego attuale e di abitabilità non è puntualmente descritto.

Gli stessi insediamenti risultano tra l'altro esposti al rumore di fondo associato alla presenza dell'autostrada A16, per cui risulterebbero quasi "schacciati" da direttrici lineari di sviluppo e diffusione di rumore determinati a nord dall'infrastruttura e a sud dalla schiera di 6 (4 + 2 leggermente più ad est) torri aerogeneratrici.

Lo stesso proponente dichiara di aver effettuato elaborazioni/simulazioni rappresentate in mappe con isofoniche valutate "in assenza del rumore di fondo" che, se da una parte elimina l'effetto di mascheramento del rumore delle turbine, dall'altra costituisce una preesistente condizione di pressione ambientale rispetto alla quale non può sovrapporsene un'altra altrettanto o maggiormente significativa.

Punto 3: Lo studio dell'impatto elettromagnetico contiene elementi di specificità e puntualità che soddisfano la richiesta avanzata. La relazione integrativa porta a risultati che confortano sul rispetto dei limiti imposti dalla normativa.

Punto 4: Anche in questo caso la relazione integrativa, contenente i risultati di sondaggi mirati effettuati in sito, potrebbe confortare sull'assenza di interferenze dannose tra l'opera e l'equilibrio idrico della falda in prossimità dell'invaso di Capacciotti, ma non può confortare in ugual misura sulle interferenze relative alle altre componenti, quale quella ecosistemica.

A tal proposito, si rileva come la totalità dell'impianto ricada all'interno di un corridoio ecologico individuato, sulla scorta di analisi e rilievi offerti dalla letteratura, di evidenza tale da assumere valore di riferimento per le valutazioni integrate nella stessa area vasta interessata dall'opera in oggetto.

Tale corridoio segue questo tipo di sviluppo: interessa la valle del Carapelle, si allarga in una zona ove si sono talvolta notate piccole concentrazioni di uccelli, si divide in due rami di cui uno segue il corso del torrente Carapelle stesso e l'altro, piuttosto largo, percorre il territorio interessando parzialmente il corso del Carapellotto, attraversa la collina di Troia e confluisce nel corridoio ecologico del Celone che collega l'interno del Subappennino con la diga di Torrebianca sul torrente Celone.

Il proponente individua inoltre un percorso alternativo per il collegamento alla RTN che limiterebbe l'interferenza dello stesso con il SIC IT9120011 – Valle Ofanto, Lago Capacciotti, ma interferisce comunque con l'habitat circostante, come evidenziato dalla considerazione precedente.

Resterebbe comunque problematica l'eccessiva lunghezza (oltre 14 km) dello sviluppo lineare del cablaggio.

Atteso che:

a) l'impatto acustico, determinato dalla realizzazione dell'impianto proposto tal quale, deve considerarsi, a vantaggio di sicurezza ed in assenza di adeguata ed esaustiva rappresentazione, non trascurabile soprattutto rispetto agli insediamenti diffusi posti a nord e nord ovest, il cui stato di impiego potenziale e di abitabilità non è deterministicamente prevedibile; gli insediamenti anzidetti risultano altresì esposti al rumore di fondo associato alla presenza dell'autostrada A16, per cui si collocherebbero in area interposta tra due direttrici lineari di sviluppo e diffusione di rumore, rappresentate a nord dall'infrastruttura e a sud dalla schiera di torri, dalla n.1 alla n.6 così come consecutivamente numerate;

b) Il proponente individua inoltre un percorso alternativo per il collegamento alla RTN che limiterebbe l'interferenza dello stesso con il SIC IT9120011 – Valle Ofanto, Lago Capacciotti, ma interferisce comunque con l'habitat ad esso associato, a causa della sensibile vicinanza al Parco Regionale del fiume Ofanto. Resterebbe inoltre problematica l'eccessiva lunghezza (oltre 14 km) dello sviluppo lineare del cablaggio;

c) Lo studio allegato evidenzia come la direttrice di spostamento degli uccelli vada a lambire la parte più settentrionale del campo eolico, ma comunque ad un'altezza superiore alla quota massima degli aerogeneratori. Si parla quindi genericamente di "disturbo" e di un leggero effetto barriera rispetto all'avifauna nei suoi spostamenti locali. Da altri studi forniti dallo stesso professionista per proposte progettuali della stessa tipologia, è possibile estrapolare rappresentazioni cartografiche maggiormente esplicative circa le rotte dell'avifauna o, più genericamente, i corridoi ecologici. Rispetto a queste si può riscontrare la piena incidenza del parco eolico in oggetto, che risulta ricompreso nella sua totalità all'interno dello sviluppo planimetrico di uno di questi corridoi, in particolare quello così descritto: "interessa la valle del Carapelle, si allarga in una zona ove si sono talvolta notate piccole concentrazioni di uccelli, si divide in due rami di cui uno segue il corso del torrente Carapelle stesso e

l'altro, piuttosto largo, percorre il territorio interessando parzialmente il corso del Carapellotto, attraversa la collina di Troia e confluisce nel corridoio ecologico del Celone che collega l'interno del Subappennino con la diga di Torrebianca sul torrente Celone”;

d) di notevole criticità risultano: l'estrema vicinanza con il biotopo zona umida Lago di Capacciotti (area di sosta e rifugio di uccelli acquatici) e l'area del Parco Naturale Regionale del Fiume Ofanto, si ritiene di dover assoggettare il progetto in argomento a procedura di Valutazione di Impatto ambientale.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

#### *DETERMINA*

- di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel comune di Cerignola (Fg), proposto dalla Gierret Energie Rinnovabili S.r.l. - Via A. De Gasperi, 44 - S. Giorgio del Sannio (Bn) assoggettato dalle procedure di V.I.A.

per tutte le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento alla Segreteria della G.R..

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione dell'atto finale da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrika

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. A. Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 18 aprile 2008, n. 234

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 “ Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane” azione 1. PROGETTO BASA 21 – Basso Salento agenda 21 - Società consortile a responsabilità limitata – Area sistema Casarano e comuni associati. Revoca finanziamento, disimpegno ed impegno di spesa.**

L'anno 2008 addì 18 del mese di Aprile in Modugno (Ba), nella sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Ing. Antonello Antonicelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 Geom. Francesco De Finis, ha

adottato il seguente provvedimento:

Visto il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con decisione del 08/08/2000 . C (2000) n. 2349;

Visto il CdP al POR, approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21/11/2000 e dalla G.R. con deliberazione del 11/12/2000 n. 1697;

Considerato che nell'ambito del Complemento di Programmazione del POR Puglia 2000-2006 sono previste le procedure amministrative, tecniche e finanziarie per l'attuazione della misura 5.2;

Vista la determina del Dirigente del Settore Ecologia del 10/08/2001 n. 163, pubblicata sul BURP n. 141 del 14/09/2001, con la quale è stata approvata la graduatoria definitiva tra le istanze presentate per l'accesso ai fondi comunitari relativi alla Misura POR 5.2 – azione 1 “Incentivi per la redazione di Piani di Azione Ambientali” con l'indicazione delle risorse disponibili per l'annualità 2000-2001 ammontanti complessivamente a Euro 1.790.681,69;

Preso atto che il progetto “PROGETTO BASA 21 – BASSO SALENTO AGENDA 21” proposto dalla “SOCIETA' CONSORTILE A REPONSABILITA' LIMITATA – AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI”, di importo complessivo pari ad Euro 180.759,91, è risultato ammesso a finanziamento P.O.R. – Misura 5.2 – azione 1 annualità 2000/2001, per Euro 153.645,93 quale quota parte a valere sulle risorse Comunità Europea e Stato, per Euro 12.653,19 quale quota parte Regionale e con un cofinanziamento Consortile dell'8% dell'importo complessivo del progetto pari ad Euro 14.460,79;

Visto il Report dell'Audit, ai sensi dei Regolamenti (CE) n.483/2001 (art.9) e n.2355/2002 della Commissione, effettuato dai funzionari del Dipartimento Provinciale del Ministero dell'Economia e Finanze – Dipartimento Provinciale – Politiche di Sviluppo

e Coesione sul progetto “Basso Salento Agenda 21” presso il Comune di Casarano, trasmesso al Settore Ecologia con nota fax del 16/07/2004 prot.n.2335/FC della Presidenza della Giunta Regionale – Area di Coordinamento delle Politiche Comunitarie;

Vista la nota del 24/02/2006 prot.n. 2349 di questo Settore con la quale si comunicava al Settore Programmazione Politiche Comunitarie, all'ADP FESR, al Dirigente del Settore ADG POR, Al Settore Controllo di Gestione Ufficio Controllo e Verifica delle Politiche Comunitarie, di condividere le osservazioni del REPORT sull'esame della Documentazione presentata alla Commissione dalla Società Consortile e di quella inoltrata al Settore, in cui si evidenziava la mancanza di una relazione descrittiva delle attività svolte dal personale dipendente per l'attività amministrativa e contabile del progetto, la mancanza sulla Relazione sullo Stato dell'Ambiente e su tutto il materiale informativo distribuito negli incontri, del Logo della Comunità Europea così come previsto dal Regolamento 1159/2000 e del 30/05/2000 della Commissione, la mancanza a supporto della Relazione sullo Stato dell'Ambiente di report descrittivi dell'attività effettuata, e riscontrava l'irregolarità della procedura svolta dall'Area Sistema Casarano per l'Affidamento dell'incarico per la Realizzazione del Piano di Azione Ambientale, che avrebbe dovuto prevedere un Avviso Pubblico, per cui l'irregolarità della procedura svolta aveva prodotto l'inammissibilità della spesa sostenuta ed il mancato riconoscimento delle somme già liquidate ed erogate dal Settore.

Vista la nota del 28/03/2007 prot.n.5148 di questo Settore, con la quale si chiedeva alla Società Consortile “Area Sistema Casarano e Comuni Associati” la restituzione dell'importo complessivo di euro 157.984,16, erogato a titolo di anticipazione del 7% pari ad euro 11.640,94 con Determina Dirigenziale del Settore Ecologia n.184 del 25/10/2002 ed a titolo di II° liquidazione di importo pari ad euro 146.343,22 con Determina Dirigenziale del Settore Ecologia n.122 del 12/05/2003.

Ritenuto che, in virtù di tanto, si deve procedere alla revoca del finanziamento in esame ed al disimpegno della della somma impegnata con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.184 del 25/10/2002, pari ad euro 166.299,12 così ripartita:

- euro 153.645,93 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 – residui di stanziamento 2000;
- euro 12.653,19 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000.

Di riassegnare la somma non ancora liquidata pari a euro euro 8.314,96 così ripartita:

- euro 6.791,51 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
- euro 1.523,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008

Di riassegnare la somma paria ad euro157.984,16 ad avvenuto accreditamento da parte della Società Consortile “Area Sistema Casarano e Comuni Associati”, che dovrà essere reiscritta in bilancio 2008 così ripartita:

- euro 146.854,42 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
- euro 11.129,74 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008.

#### **Adempimenti contabili di cui alla Legge Regionale n.28/01 e s.m.i..**

Di disimpegnare la somma impegnata con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.184 del 25/10/2002, pari ad euro 166.299,12 così ripartita:

- euro 153.645,93 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 – residui di stanziamento 2000;
- euro 12.653,19 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000.

Di riassegnare la somma non ancora liquidata pari a euro euro 8.314,96 così ripartita:

- euro 6.791,51 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
- euro 1.523,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008

Di riassegnare la somma paria ad euro157.984,16 ad avvenuto accreditamento da parte della Società Consortile “Area Sistema Casarano e Comuni Associati”, che dovrà essere reiscritta in bilancio 2008 così ripartita:

- euro 146.854,42 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
- euro 11.129,74 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008.

#### **IL DIRIGENTE**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la legge regionale 4 febbraio 1997 n.7;
- vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;

#### **DETERMINA**

- di revocare il finanziamento concesso con Determina del Dirigente del Settore Ecologia del 10/08/2001 n. 163, pubblicata sul BURP n. 141 del 14/09/2001, alla SOCIETA' CONSORTILE A REponsABILITA' LIMITATA – AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” “PROGETTO BASA 21 – BASSO SALENTO AGENDA 21” per le motivazioni riportate in narrativa che qui s’intendono integralmente riportate, chiedendone la restituzione della somma di euro 157.984,16, in precedenza erogata, con Determina Dirigenziale del Settore Ecologia n.184 del 25/10/2002 e n.122 del 12/05/2003, tramite bonifico bancario intestato alla Regione Puglia con accredito presso la Tesoreria Regionale presso la Banca San Paolo – Banco di Napoli S.p.a. – BARI –

IBAN: IT25G0101004197000040000001, entro e non oltre 15 (quindici) giorni, dalla data di avvenuta notifica del presente provvedimento;

- di disimpegnare la somma impegnata con Determinazione del Dirigente del Settore Ecologia n.184 del 25/10/2002, pari ad euro 166.299,12 così ripartita:
  - euro 153.645,93 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2002 – residui di stanziamento 2000;
  - euro 12.653,19 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2002 - residui di stanziamento 2000;
- di riscrivere, la somma non ancora liquidata pari a euro 8.314,96 così ripartita:
  - euro 6.791,51 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
  - euro 1.523,45 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008;
- di riscrivere, ad avvenuto accreditamento da parte della Società Consortile “Area Sistema Casarano e Comuni Associati”, la somma paria ad euro 157.984,16 in bilancio 2008 così ripartita:
  - euro 146.854,42 sul Capitolo 1091502 del Bilancio 2008;
  - euro 11.129,74 sul Capitolo 1095502 del Bilancio 2008.
- di trasmettere il presente provvedimento in copia conforme al settore Segreteria della G.R.;
- di disporre la pubblicazione del presente provvedimento su l Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;
- di notificare il presente provvedimento alla SOCIETA' CONSORTILE A REPONSABILITA' LIMITATA – AREA SISTEMA CASARANO E COMUNI ASSOCIATI” – Palazzo S.Domenico – Municipio di Casarano.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SET-

TORE ECOLOGIA 21 aprile 2008, n. 239

**P.O.R. 2000-2006 Misura 5.2 "Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane" - Azione 1 – 3A - 3b – 4A - 4B – ed Azione 5. Utilizzo di economie rivenienti da ribassi d'asta pari a euro 3.059.507,40**

L'anno 2008 addì 21 del mese di aprile in Modugno (BA), presso la sede del Settore Ecologia, il Dirigente del Settore Ing. Antonello Antonicelli, a seguito di istruttoria operata dal Responsabile di Misura 5.2 – Geom. Francesco De Finis, ha adottato il seguente provvedimento:

VISTO il Programma Operativo Regionale (POR) 2000-2006, approvato dalla Commissione U.E. con Decisione dell'8.8.2000 n. C (2000) n. 2349;

VISTA la D.G.R. n°1697 dell'11/12/2000 con la quale è stato approvato il CdP al POR e approvato definitivamente dal Comitato di Sorveglianza in data 21.11.2000 e dalla G.R. con modifica in sede di Comitato di Sorveglianza del 02/12/2004;

VISTA la legge regionale 25 settembre 2000, n°13 “Procedure per l'attivazione del Programma Operativo della Regione Puglia 2000 – 2006” e s.m. ed int.;

VISTO l'art. 27 comma 2 TITOLO V della l.r. 23/09/2000, n°13 “Disposizioni per l'attuazione del POR Puglia 2000 – 2006” che fissa, tra l'altro, i termini per la presentazione delle istanze di finanziamento da parte dei soggetti attuatori, individuati nelle schede di Misura del CdP;

VISTA la deliberazione di G.R. n. 1023 del 21/07/2005 di approvazione del Bando della Misura 5.2 con Rettifica e Integrazione alla D.G.R. n°738 del 15/06/2005, con la quale sono stati fissati i termini per la presentazione delle istanze di accesso ai fondi comunitari relativi alla misura 5.2 – “Servizi per il miglioramento della qualità dell'ambiente nelle aree urbane” da

parte dei Comuni singoli con popolazione superiore a 30.000 abitanti (esclusi i Comuni capoluoghi di Provincia già beneficiari della Misura 5.1) o comuni confinanti Associati nelle forme di cui al Titolo II Cap. V – D.lgs 267 del 18/08/2000 (T.U.E.E.L.L.) art. 32 e PIS;

CONSIDERATO che per il finanziamento delle istanze della Misura 5.2 si è fatto fronte con le risorse previste per l'annualità 2005-2006;

CONSIDERATO che per l'annualità 2005-2006 le risorse complessive disponibili ammontano a 81,5 Meuro di cui 34 Meuro riservati agli interventi PIS;

CONSIDERATO che le specifiche graduatorie riservate ai PIS, sono state definite a seguito di intese con i Responsabili degli stessi PIS e con l'Autorità di Gestione del POR Puglia;

VISTA la nota del Settore Ecologia prot. n. 2377 del 7/02/2008 con la quale, nell'intesa assunta di approvazione del PIS 14 Progetto Integrato Settoriale "Turismo – Cultura – Ambiente nel Territorio del Sud Salento, viene

indicata al Comune di Salve (Le) – Capofila dello stesso PIS 14, la possibilità in presenza di specifiche condizioni di utilizzare economie rivenienti dall'attuazione la misura 5.2, per un importo massimo di euro 2.500.000,00 per finanziare pro-quota della seconda proposta di interventi a suo tempo presentata dallo stesso Comune di Salve (Le) – Capofila;

IN RISCONTRO alla citata nota n.2377 del 7/02/2008, il Comune di Salve (Le) ha trasmesso con nota del 20/02/2008 prot. n. 1894, acclarata al protocollo d'Ufficio in data 21/02/2008 prot. n. 3676, n. 41 progetti esecutivi dell'importo totale di euro 2.500.000,00, ripartito per Comune secondo gli importi che risultano dall'elenco di seguito riportato, corredati dei relativi provvedimenti di approvazione e dei cronoprogrammi, oltre all'impegno da parte dei Comuni del completamento delle opere nel caso di mancato rispetto delle scadenze temporali di validità del POR 2000-2006;

VISTA la D.D. n. 181 del 21/03/2008 contenente l'elenco dei Comuni beneficiari del finanziamento così riportato:

N.° ordine	COMUNI	AZIONE	IMPORTO FINANZIATO
1	Alezio	5	83.000
2	Alliste	3b	62.250
3	Andrano	5	41.500
4	Aradeo	5	103.750
5	Bagnolo del S.	5	41.500
6	Botrugno	5	41.500
7	Carpignano S.	5	41.500
8	Casarano	5	83.000
9	Castrignano dei Greci	5	41.500
10	Collepasso	5	83.000
11	Cursi	5	41.500
12	Cutrofiano	5	62.250
13	Giuggianello	5	20.750
14	Giurdignano	5	41.500
15	Maglie	5	83.000
16	Matino	5	103.750
17	Melissano	5	62.250
18	Melpignano	5	20.750
19	Miggiano	5	62.250
20	Minervino di L.	5	62.250
21	Montesano S.	5	41.500
22	Muro Leccese	5	41.500
23	Neviano	5	41.500
24	Otranto	5	62.250
25	Parabita	5	83.000
26	Poggiardo	5	83.000

27	Presicce	5	62.250
28	Racale	5	83.000
		a riportare	1.680.750,00
N.° ordine	COMUNI	AZIONE	IMPORTO FINANZIATO
		riporto	1.680.750,00
29	Ruffano	3b	41.500
30	Salve	5	155.250
31	San Cassiano	5	103.750
32	Sannicola	3b	83.000
33	Scorrano	5	41.500
34	Specchia	3b	20.750
35	Supersano	5	41.500
36	Taurisano	5	103.750
37	Tiggiano	5	62.250
38	Trifase	5	41.500
39	Tuglie	5	41.500
40	Ugento	5	41.500
41	Uggiano La Chiesa	5	41.500
		<b>TOTALE</b>	<b>2.500.000,00</b>

VISTO il nulla osta rilasciato dall'Autorità di Gestione POR 2000-2006 prot. n.1440/PRG del 3 marzo 2008, all'utilizzazione di parte delle economie della misura 5.2 per finanziare pro-quota il secondo elenco di interventi del PIS 14 al Comune di Salve (Le) – Capofila rappresentante dei Comuni

Associati del Sud Salento, riferiti alla stessa misura;

CONSIDERATO che i progetti P.O.R. Puglia Misura 5.2 annualità 2005-2006 hanno prodotto le seguenti economie rivenienti dai ribassi di gara, pari ad euro 3.059.507,40:

CODICE PROGETTO	BENEFICIARIO FINALE	IMPORTO EFFETTIVO assegnato a valersi sui impegni D.D. n°420/06 e D.D. n°560/06	IMPORTO EFFETTIVO ASSEGNATO DOPO GARA	ECONOMIE
AZIONE 3				
502C060005	COMUNE DI MANFREDONIA	117.60000	102508,00	15.09200
502C060006	COMUNE DI MANFREDONIA	117.60000	108412,50	9.18750
502C060007	COMUNE DI MANFREDONIA	117.60000	102312,00	15.28800
502C060008	COMUNE DI MANFREDONIA	117.60000	111.99543	5.60457
502C060014	COMUNE DI CORATO	68.00000	36.29500	31.70500
502C060020	COMUNE DI OSTUNI	390730,64	288505,65	102224,99
502C060024	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	118.42097	101875,21	16.54576
502C060025	COMUNE DI OSTUNI	579000,00	447817,51	131182,49
502C060026	COMUNE DI OSTUNI	965000,00	759139,45	205860,55
502C060028	COMUNE DI ANDRIA	425000,00	338995,01	6.00499
502C060035	COMUNE DI CERIGNOLA	250000,00	207525,48	42.47452
502C060038	COMUNE DI GIUGGIANELLO	100000,00	98.50000	1.50000
AZIONE 4				
502D060001	COMUNE DI MANFREDONIA	117.60000	103488,00	14.11200
502D060004	COMUNE DI CORATO	51.00000	21.25000	29.75000
502D060008	COMUNE DI ACQUAVIVA DELLE FONTI	58.88000	11.18720	47.69280
502D060017	COMUNE DI CEGLIE MESSAPICA	517319,01	444766,85	72.55216
502D060019	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	1.473015,30	1.109712,58	363302,72
502D060021	COMUNE DI MAGLIE	744000,00	575216,85	168783,15
AZIONE 5				
502E060007	COMUNE DI LATERZA	318500,00	285566,63	32.93337
502E060012	COMUNE DI PRESICCE	798700,00	632133,96	166566,04
502E060013	COMUNE DI SAN SEVERO	637000,00	494900,00	142100,00
502E060014	COMUNE DI SURBO	612500,00	486478,15	126021,85
			A riportare	1.826484,46

CODICE PROGETTO	BENEFICIARIO FINALE	IMPORTO EFFETTIVO assegnato a valersi sui impegni D.D. n°420/06 e D.D. n°560/06	IMPORTO EFFETTIVO ASSEGNATO DOPO GARA	ECONOMIE
			Riporto	1826.484,46
502E060015	COMUNE DI OSTUNI	627250,00	503563,03	123686,97
502E060016	COMUNE DI POLIGNANO A MARE	57.61370	57.36384	24986
502E060019	COMUNE DI CANOSA DI PUGLIA	156893,99	78.44700	78.44699
502E060025	COMUNE DI APRICENA	150000,00	125872,57	24.12743
502E060027	COMUNE DI CERIGNOLA	240000,00	230875,61	9.12439
502E060028	COMUNE DI DELICETO	280000,00	225330,19	54.66981
502E060029	COMUNE DI TORREMAGGIORE	280000,00	272228,68	7.77132
502E060030	COMUNE DI SANTERAMO IN COLLE	447610,08	353180,60	94.42948
502E060032	COMUNE DI GROTTAGLIE	424952,20	303266,79	121685,41
502E060035	COMUNE DI CASTELLANETA	388701,31	300927,12	87.77419
502E060041	COMUNE DI ACQUARICA DELCAPO	100000,00	71.41462	28.58538
502E060044	COMUNE DI BAGNOLO DEL SALENTO	300000,00	227444,15	72.55585
502E060045	COMUNE DI CANNOLE	300000,00	232273,28	67.72672
502E060046	COMUNE DI CARPIGNANO SALENTINO	250000,00	204442,42	45.55758
502E060053	COMUNE DI MELISSANO	100000,00	80.25203	19.74797
502E060058	COMUNE DI MURO LECCESE	150000,00	146372,55	3.62745
502E060059	COMUNE DI NOCIGLIA	150000,00	129283,17	20.71683
502E060060	COMUNE DI PALMARIGGI	150000,00	141063,81	8.93619
502E060062	COMUNE DI SALVE	200000,00	162400,87	37.59913
502E060064	COMUNE DI SAN CASSIANO	200000,00	167328,30	32.67170
502E060067	COMUNE DI SECLI'	100000,00	83.54388	16.45612
502E060068	COMUNE DI SPONGANO	150000,00	135000,00	15.00000
502E060069	COMUNE DI SURANO	150000,00	122217,96	27.78204
502E060070	COMUNE DI TAURISANO	150000,00	127479,30	22.52070
502E060071	COMUNE DI TAVIANO	150000,00	117.79672	32.20328
502E060072	COMUNE DI TIGGIANO	100000,00	80.01933	19.98067
502E060073	COMUNE DI TUGLIE	100000,00	79.83452	20.16548
502E060075	COMUNE DI MATTINATA	650000,00	510776,00	139224,00
			<b>TOTALE</b>	<b>3.059.507,40</b>

RITENUTO pertanto di dover approvare e utilizzare a seguito dell'istruttoria operata dal Responsabile di Misura, le economie rivenienti dai ribassi di gara relativi ai progetti P.O.R. Puglia Misura 5.2 annualità 2005-2006, compresi nell'elenco sopra indicati;

RITENUTO di dover destinare, sulla base dell'istruttoria espletata e nel limite delle economie rivenienti dai ribassi d'asta della misura 5.2 per le annualità 2005 – 2006 disponibili che ammontano a euro 3.059.507,40, le economie a n. 41 interventi approvati con D.D. n°181 del 21/03/2008 per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 di cui n. 4 ricadenti in Azione 3b e n. 37 ricadenti in Azione 5, per i quali è possibile assicurare e garantire, con i fondi rivenienti da ribassi di gara della misura 5.2, la realizzazione degli stessi;

VISTE le D.D. n° 420 del 19/09/2006 e n. 560 del 27/11/2006 con le quali si è provveduto ad impegnare le risorse finanziarie disponibili per la complessiva attuazione della Misura 5.2, per un importo pari a euro 81.672.016,60 comprensivo della somma di euro 34.000.000,00 assegnate ai PIS 11 – 12 – 13 – 14 e 15;

VERIFICATO che:

Il presente provvedimento non comporta nuovi Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/01 e successive modifiche ed integrazioni rispetto ai Progetti di cui alla D.D. n°181 del 21/03/2008, il tutto a valere sui medesimi provvedimenti di impegno n°420 del 19/09/2006 e n°560 del 27/11/2006 della Graduatoria "Ammessi a finanziamento della Misura 5.2" e non eccederanno l'impegno globale.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla base delle risultanze istruttorie di cui innanzi;

- vista la L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- vista la deliberazione di G.R. n. 3261 del 28/07/98;
- vista la nota del Presidente della G.R. prot. n. 01/007689/1-5 del 31/12/98;

*DETERMINA*

1.le premesse, che qui s'intendono integralmente riportate, costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

2.sulla base dell'istruttoria condotta dal Responsabile di Misura 5.2, nel rispetto delle modalità di cui in premessa, i progetti in narrativa citati hanno prodotto delle economie rivenienti dai ribassi di Gara per una somma pari a euro 3.059.507,40 per l'annualità 2005-2006;

3.di dover destinare, ai sensi dell'art. 27 comma 6 della L.R. 25.9.2000, n. 13 nell'ambito della Misura 5.2, agli interventi dei comuni inseriti nel PIS 14 del SUD SALENTO – Comune di SALVE (LE) Capofila, nel limite delle economie rivenienti da ribassi d'asta della misura 5.2 per le annualità 2005 – 2006 disponibili che ammontano a euro 3.059.507,40, le economie a n. 41 interventi approvati con D.D. n°181 del 21/03/2008 per un importo complessivo di euro 2.500.000,00 di cui n. 4 ricadenti in Azione 3b e n. 37 ricadenti in Azione 5, per i quali è possibile assicurare e garantire, con i fondi rivenienti da ribassi di gara della misura 5.2, la realizzazione degli stessi;

4.la restante parte delle economie, pari ad euro 559.507,40, resta a disposizione della stessa misura 5.2 - annualità 2005-2006, per finanziare eventuali altri progetti a scorrimento nelle varie graduatorie di competenza

5.il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia;

6.il presente provvedimento è notificato all'Area delle Politiche Comunitarie;

7.di trasmettere, in copia conforme, il presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale;

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 246

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornara (Fg). Proponente: Inergia S.p.A.**

L'anno 2008 addì 29 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli ha adottato il seguente provvedimento:


- con nota pervenuta in data 30.03.2007 acquisita al prot. n. 5733 del 10.04.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel comune di Stornara (Fg), dalla Inergia SpA, avente sede legale in Ascoli Piceno alla Via Napoli n. 137;
- con nota prot. n. 9606 del giorno 15.06.2007 il Settore Ecologia rilevava alcune carenze nella documentazione e pertanto invitava la società proponente a trasmettere a questo settore le integrazioni richieste, nonché ad inviare le stesse, unitamente alla documentazione relativa al progetto in argomento, all'Amministrazione comunale interessata per




l'affissione all'albo pretorio dell'avviso pubblico. Nel contempo invitava l'amministrazione comunale di Stornara a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il proprio parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. 13242 del 22.08.2007 la Società Inergia Spa trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota acquisita al prot. 14757 del 25.09.2007 la Società Edison Energie Speciali Spa comunicava a quest'ufficio che il progetto presentato dalla Inergia Spa interferisce con quello presentato dalla medesima ed invitava il Settore Ecologia a procedere con la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA come previsto per legge;
- con nota prot. n. 14949 del 26.09.2007 il Settore Ecologia trasmetteva alla Società Inergia, al comune di Stornara, e per conoscenza all'Ufficio Energia, quanto comunica-

to da parte della stessa società Edison e nel contempo si sollecitava il Comune a trasmettere il proprio parere;

- con nota acquisita al prot. 15560 del 09.10.2007 il Comune di Stornara trasmetteva il proprio parere favorevole all'intervento proposto dalla Società Inergia Spa ai sensi dell'art. 16 comma 5° L.R. 11/2001, nonché attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge ed informava che a seguito delle avvenute pubblicazioni pervenivano osservazioni da parte della Società Edison in relazione ad una sovrapposizione dei loro aerogeneratori con quelli della Società Inergia Spa;
- con nota acquisita al prot. 16456 del 18.10.2007 il Comune di Stornara ribadiva di aver già ottemperato a quanto richiesto con nota 14949/2007 dal Settore Ecologia;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:





- Località: nel territorio del Comune di Stornara (FG), loc.
- Superficie: 300 ha
- N. aerogeneratori: 14
- Diametro aerogeneratori: 90 m
- Potenza complessiva: 28-42 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 4 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva". Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Dallo studio risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 190 m. Gli aerogeneratori n. 1, 2 e 4 distano meno della gittata della pala in caso di rottura accidentale (190 m) da abitazioni.

### **Norme tecniche relative alle strade**

Per il trasporto nelle varie collocazioni e piazzole degli aerogeneratori, verrà principalmente utilizzata la viabilità secondaria esistente, composta da:

- strade asfaltate comunali
- strade sterrate comunali
- percorsi o tratturi sterrati

Per il progetto proposto si prevede di impiegare in massima parte la viabilità secondaria esistente. In alcuni tratti, in particolare per l'accesso alle piazzole di montaggio di alcuni aerogeneratori, verranno realizzati nuovi percorsi interni, per una lunghezza complessiva di circa 3,0 km.

### **Norme sulle linee elettriche**

Ogni aerogeneratore fornisce energia elettrica alla tensione 1000 Volt, che viene poi elevata a 30 kV prima del trasporto, in un centro di trasformazione ubicato nella cabina di macchina esistente alla base dell'aerogeneratore collocato all'interno della torre stessa in modo tale che non si debbano creare nuove volumetrie in prossimità della torre. Un cavidotto interrato di distribuzione corre lungo la linea di sviluppo degli aerogeneratori, prosegue sino al centro collettore, da cui parte il collegamento alla rete elettrica nazionale. I percorsi dei cavi saranno posizionati principalmente lungo il margine delle strade interne ed esterne al parco, pur rimanendo valido il principio che dovrà essere minimizzato il percorso al fine di ridurre la lunghezza dei cavi impiegati e le perdite di energia lungo i medesimi.

Per il collegamento alla rete elettrica nazionale si realizzerà una nuova sottostazione MT-AT in in prossimità della linea elettrica da 150 kV che collega la sottostazione di Cerignola con quella di Ortanova. Terna S.p.a., proprietaria della sud-

detta linea, ha dato disponibilità di allaccio alla presente linea da 150 kV. L'impianto eolico "Posticciola" verrà quindi allacciato alla tensione di 150 kV in corrispondenza della nuova sottostazione, realizzando una apposita area adiacente alla linea.

### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1500 m<sup>2</sup>, in fase definitiva. Non è previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. Non è specificato La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra.

### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della convenzione di esercizio, la Società committente s'impegna alla rimozione completa delle strutture e delle linee elettriche interrate (cavidotti) ed al loro corretto smaltimento secondo le normative vigenti in essere.

### **Misure di compensazione**

Non sono previste misure di compensazione.

Atteso che, a pro:

Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone

classificate a rischio R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 4 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- dallo studio approfondito risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogenera-

tori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

- gli aerogeneratori n. 1, 5, 9 e 10 sono localizzati in area PG1;

Per contro

a) l'aerogeneratore n. 14 è localizzato al margine di un'area classificata zona a rischio R2 dal PAI;

b) l'aerogeneratore n. 5 dista circa 30 m da un tratto segnalato nel PUTT/P;

c) gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14 distano meno di 5 volte il diametro del rotore da quelli n. 1, 2, 3 e 4 della società EDISON ENERGIE SPECIALI (progetto presentato il 30 marzo 2007);

d) il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 stabilisce che le distanze da rispettare tra gli aerogeneratori sono quelle indicate dall'art. 10 comma 1 lettera b del suddetto Regolamento;

e) per mitigare l'impatto visivo e paesaggistico cumulativo si ritiene necessario adottare la distanza minima tra gli aerogeneratori dei due distinti parchi eolici di almeno 7 diametri, e, conseguentemente, di non autorizzare gli aerogeneratori n. 9, 10, 11 e 14;

f) gli aerogeneratori n. 1, 2 e 4 distano meno della gittata della pala in caso di rottura accidentale (190 m) da abitazioni;

Per tutto quanto sopra esplicitato si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè gli aerogeneratori n. 1, 2, 4, 5, 9, 10, 11 e 14 per i motivi esplicitati alle lettere a), b), c), d), e), ed f) e di esprimere parere favorevole per gli aerogeneratori sotto indicati:

Coordinate aerogeneratori autorizzati (Gauss – Boaga fuso Est):

03	2586019	4569332
06	2586590	4569876
07	2586777	4569629
08	2586678	4569157
12	2586445	4569572
13	2586150	4569232

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato alle operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centrali-

na idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;

- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

Il presente parere è relativo alla sola valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è subordinato alla verifica del parametro di controllo in sede di conferenza di servizi e della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa

dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Settore Ecologia,

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto relativo all'impianto eolico proposto nel comune di Stornara (Fg), dalla Inergia SpA, avente sede legale in Ascoli Piceno alla Via Napoli n. 137, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è altresì subordinato alla verifica del parametro di controllo (comma 7° dell'art. 14 del R.R. 16/2006) in sede di Conferenza di Servizi e alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunita-

ria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

Ing. Antonello Antonicelli

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 247**

**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Stornara (Fg) nelle località “Gianlorenzo” e “La Contessa”. Proponente: Edison Energie Speciali S.p.a.**


L'anno 2008 addì 29 del mese di aprile in Bari-Modugno, presso la sede dell'Assessorato all'Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta in data 30.03.2006 acquisita al prot. n. 5656 del 10.04.2007 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. n. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a V.I.A. per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Stornara (Fg), dalla Edison Energie Speciali S.p.a, avente sede legale a Milano in Foro Buonaparte n. 31;
- con nota prot. n. 7730 del giorno 16.5 2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente a depositare gli elaborati di progetto presso i Comuni interessati, a trasmettere a questo settore copia della documentazione su supporto informatico, a regolarizzare l'istanza in materia di bollo, inoltre si invitavano le Amministrazioni comunali interessate a far pervenire apposita attestazione dell'avvenuta

affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché a far conoscere il proprio parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. 10145 del 22.06.2007 la Inergia Srl comunicava a questo Settore di aver già presentato un progetto di parco eolico ricadente sulla stessa area e pertanto risultava interferenza con alcuni aerogeneratori;
- con nota prot. 10665 del 29.06.07 quest'ufficio inviava alla società Edison S.p.a. e per conoscenza al comune di Stornara ed all'Ufficio Energia, copia della lettera inviata dalla Inergia SpA;
- con nota acquisita al prot. 14757 del 25.09.07 la Società Edison S.p.a. trasmetteva le proprie osservazioni alla nota di Inergia S.p.a.;

- con nota prot. 14949 del 26.09.07 quest'ufficio inviava alla società Inergia S.p.a. e per conoscenza al comune di Stornara ed all'Ufficio Energia, copia delle osservazioni inviate dalla Edison SpA;
- con nota acquisita al prot. 15559 del 09.10.2007 il Comune di Stornara trasmetteva il proprio parere negativo ai sensi dell' art. 16 comma 5° L.R. 11/2001, nonché attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge (dal giorno 13.07.2007 al 12.08.2007) ed informava che nel periodo di affissione all'Albo Pretorio del Comune erano pervenute osservazioni da parte della Società Inergia S.p.a.;
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l'intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:



- Località: nel territorio del Comune di Stornara (FG), loc. GianLorenzo –La Contessa
- Superficie: 6,2 km<sup>2</sup>
- N. aerogeneratori: 14
- Diametro aerogeneratori: m 104
- Potenza complessiva: 46,20 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 4 volte il diametro, tale da evitare il cosiddetto "effetto selva". Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco. Sono state realizzate delle carte di intervisibilità in rapporto ai punti panoramici sensibili e l'inserimento fotorealistico dell'impianto.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Gli impatti sulla flora e vegetazione sono stati valutati attraverso rilievi botanici e la realizzazione della carta della vegetazione reale. Nei riguardi della fauna è stato effettuato uno studio approfondito con analisi faunistica del sito d'intervento e considerazioni sullo stato di conservazione delle specie, valutazioni sulla presenza di rapaci critici nidificanti in un'area di studi estensiva di almeno 10 km di raggio intorno alle aree interessate dall'intervento, analisi del fenomeno delle migrazioni. Dallo studio risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici.

La notevole estensione dell'impianto eolico (6,2 km<sup>2</sup>) a fronte di un numero relativamente basso di aerogeneratori (14) riduce positivamente l'effetto di barriera ecologica nei riguardi dell'avifauna.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo

sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

Le linee di trasferimento saranno collocate in appositi cavidotti interrati e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

#### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale, che è risultata pari a 300 m. Entro tale distanza non sono presenti aree abitate. È stata allegata la certificazione degli aerogeneratori.

Riguardo all'osservazione di INERZIA SPA relativa al calcolo effettuato con una torre di altezza pari a 80 m e non a 98 m, che è l'altezza delle torri in progetto, si fa osservare che l'aumento del valore della gittata massima è dell'ordine di alcuni metri.

#### **Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e piantumazioni di specie arbustive autoctone. La larghezza della carreggiata è prevista di 5,0 - 5,5 m.

#### **Norme sulle linee elettriche**

I cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità. Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. La stazione di consegna sarà realizzata nell'area del parco eolico nei pressi dell'esistente linea AT dell'ENEL.

#### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avran-

no una superficie di 900 m<sup>2</sup>, in fase definitiva. E' previsto l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m.

### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra con inerbimenti.

### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

### **Misure di compensazione**

Sono previste azioni di ripristino ambientale, quali, ripristino con terreno agrario dell'area per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori..

Atteso che, a pro:

Il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico, nè aree PG1 e PG2; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; zone classificate a rischio R2, R3, R4, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area

buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Ambiti Territoriali Distinti (ATD) del PUTT/P con relativa area di pertinenza e area annessa; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137; aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/98); aree sottoposte a vincolo Idrogeologico (ex R.D. 3267/ 1923 e successive modifiche e integrazioni); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza degli aerogeneratori da strade provinciali o nazionali è superiore a 300 m e tale distanza è in ogni caso superiore alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 4 volte il diametro tale da evitare il cosiddetto "effetto selva";
- dallo studio approfondito risulta che, nei riguardi della flora, della fauna e degli ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari alla gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale non sono presenti aree abitate;
- l'accesso al sito avverrà prevalentemente attraverso l'adeguamento della viabilità esistente e solo in minima parte con la realizzazione di nuove strade;
- i cavidotti di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica nazionale saranno interrati alla profondità minima di 1,00 m. I tracciati dei cavi

interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità;

- gli aerogeneratori n. 3 e 4 sono localizzati in area PG1;
- i cavidotti di collegamento tra alcuni aerogeneratori attraversano aree classificate PG1 dal PAI;

Per contro

a) gli aerogeneratori n. 1, 2, 3 e 4 distano meno di 5 volte il diametro del rotore (art.1, let.b del Reg.R. 16/06) da quelli n. 9, 10, 11 e 14 della società INERGIA SPA (progetto presentato il 30 marzo 2007);

b) il Regolamento Regionale 4 ottobre 2006 stabilisce che le distanze da rispettare tra gli aerogeneratori sono quelle indicate dall'art. 10 comma 1 lettera b del suddetto Regolamento;

c) per mitigare l'impatto visivo e paesaggistico cumulativo si ritiene necessario adottare la distanza minima tra gli aerogeneratori dei due distinti parchi eolici di almeno 7 diametri, e, conseguentemente, di non autorizzare gli aerogeneratori n. 1, 2, 3 e 4.

Per tutto quanto sopra esplicitato si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè gli aerogeneratori n. 1, 2, 3 e 4, per i motivi esplicitati alle lettere a), b), c) e di esprimere parere favorevole per gli aerogeneratori sotto indicati:

Coordinate aerogeneratori autorizzati (Gauss – Boaga fuso Est):

5	2586187	4572949
6	2585635	4573094
7	2583470	4572776
8	2582921	4573323
9	2582897	4573727
10	2587006	4570767
11	2586607	4571029
12	2587398	4570535
13	2587814	4569890

14	2587458	4570116
15	2584929	4573389

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiuti inerti ovvero avviato alle operazioni di recupero, privilegiando la seconda opzione;
  - garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
  - prevedere, come dichiarato nel progetto, che i cavidotti di collegamento tra gli aerogeneratori e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta siano interrati e corrano lungo la rete viaria;
  - prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente. riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
  - garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone adatte al sito. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale.
  - assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
  - prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente

Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;
- preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Settore Ecologia,

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto relativo all'impianto eolico proposto nel comune di Stornara (Fg),

dalla Edison Energie Speciali SpA, avente sede legale in Milano alla Via Foro Buonaparte n. 31, così come rimodulato, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;

- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è altresì subordinato alla verifica del parametro di controllo (comma 7° dell'art. 14 del R.R. 16/2006) in sede di Conferenza di Servizi e alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto;

copia del presente atto sarà trasmesso al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE  
Sig.ra C. Mafra

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 248


**Legge Regionale n. 11/01 - Procedura di verifica di assoggettabilità a Valutazione di Impatto Ambientale – Impianto di produzione di energia da fonte eolica da realizzare nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), località Ciciriello - Proponente: Ing. Nicola Santellani.**

L’anno 2008 addì 29 del mese di aprile in Bari - Modugno, presso la sede dell’Assessorato all’Ecologia, il Dirigente del Settore Ecologia, Ing. Antonello Antonicelli ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota pervenuta in data 15.11.2006 ed acquisita al prot. 13615 del 16.11.2006 veniva trasmessa, ai sensi della L.R. 11/01, la richiesta di verifica di assoggettabilità a VIA per la realizzazione di un impianto eolico nel Comune di Sant’Agata di Puglia (Fg), dall’ Ing. Nicola Santellani, residente in Tregnago (Vr) alla Via Sammiceli n. 3;
- con nota prot. 527 del 10.01.2007 il Settore Ecologia invitava la società proponente ad integrare la documentazione documentale tra-

smessa con l’iniziale istanza, nonché a trasmettere la documentazione relativa al progetto in argomento all’Amministrazione comunale interessata ai fini dell’affissione all’albo pretorio dell’avviso pubblico. Nel contempo invitava la stessa Amministrazione Comunale di Sant’ Agata di Puglia (Fg) a far pervenire apposita attestazione dell’avvenuta affissione per 30 giorni al predetto albo, indicando eventuali osservazioni giunte, nonché ad emettere il parere di competenza;

- con nota acquisita al prot. 3103 del 20.02.2007 il proponente, riscontrando la nota prot. 527, trasmetteva la documentazione integrativa ivi richiesta;
- con nota acquisita al prot. 695 del 17.01.2008 il Comune di Sant’Agata di Puglia trasmetteva con propria nota prot. 10141 del 04.12.2007 il parere di competenza ai sensi dell’ art. 16 comma 5° L.R. 11/2001, nonché l’attestazione delle pubblicazioni nei tempi di legge (dal giorno 11.09.2007 al 11.10.2007);
- espletate le procedure di rito e valutati gli atti tecnico-amministrativi, si rileva che l’intervento proposto riveste le seguenti caratteristiche:



- Località: nel territorio del Comune di Sant'Agata di Puglia (Fg), località Ciciriello
- Superficie: 12 ha
- N. aerogeneratori: 2
- Diametro aerogeneratori: m 80
- Potenza complessiva: 4 MW

Di seguito si riportano in modo sintetico le risultanze dell'analisi della documentazione fornita:

#### **Impatto visivo e paesaggistico**

Il progetto prevede l'utilizzo di torri di tipo tubolare, con una distanza minima tra gli aerogeneratori pari a 3 volte il diametro. Le vernici saranno di tipo non riflettente di colore grigio perla o bianco sporco.

#### **Impatto su flora, fauna ed ecosistemi**

Gli aerogeneratori ricadono tutti in aree agricole. Non si rilevano impatti significativi nei riguardi di specie avifaunistiche sensibili. Non si rilevano interferenze con corridoi ecologici.

#### **Rumori e vibrazioni**

Nella relazione si evince che a seguito di uno studio di previsione dell'alterazione del campo sonoro il livello di rumore prodotto dalle torri rientra nei limiti normativi vigenti.

#### **Campi elettromagnetici ed interferenze**

La linea di trasferimento sarà collocata in apposito cavidotto interrato e i trasformatori saranno posizionati all'interno delle torri. Sono stati calcolati i valori del campo elettromagnetico generato. "I valori risultano non significativi".

#### **Dati di progetto e sicurezza**

Nella documentazione non è presente l'analisi e la valutazione della gittata massima degli elementi rotanti in caso di rottura accidentale. L'aerogeneratore n.1 dista 360 m dalla S.P. 101. L'area abitata più vicina è localizzata ad una distanza di 270 m dall'aerogeneratore n.1.

#### **Norme tecniche relative alle strade**

L'accesso al sito avverrà attraverso l'adeguamento della viabilità esistente, senza la realizza-

zione di nuove strade. Per il rivestimento sarà utilizzata una pavimentazione permeabile (tipo macadam). Sono previste opere di regimazione delle acque meteoriche e inerbimenti. La larghezza della carreggiata sarà di 4 m..

#### **Norme sulle linee elettriche**

Il cavidotto di collegamento fra gli aerogeneratori e l'elettrodotto di connessione alla rete elettrica pubblica sarà interrato alla profondità minima di 1,10 m lungo le strade carrabili e 1,50 m nelle aree coltivate. I tracciati dei cavi interrati seguiranno prevalentemente i percorsi della viabilità.

Le turbine saranno dotate di trasformatore all'interno della torre. In prossimità della zona di installazione degli aerogeneratori verrà realizzata la cabina produttore di interfaccia/connessione verso la Rete di Trasmissione Nazionale (RTN). L'impianto di produzione è collegato alla RTN mediante una linea in MT interrata che congiunge la cabina produttore al più vicino punto di allaccio in MT che verrà indicato dal gestore locale. E' stata inviata la domanda di fattibilità tecnica per l'allaccio alla rete elettrica nazionale in MT al gestore locale.

#### **Pertinenze**

Le piazzole di pertinenza dell'impianto avranno una superficie di 1600 m<sup>2</sup>, in fase definitiva. Non sono previsti l'inerbimento e la realizzazione di opere di regimazione delle acque meteoriche. La struttura di fondazione in calcestruzzo è prevista annegata sotto il profilo del suolo per 1 m..

#### **Le fasi di cantiere**

Durante le fasi di realizzazione dell'impianto non sono previste opere di regimazione delle acque superficiali e al termine dei lavori è previsto il ripristino di tutte le aree soggette a movimento terra

#### **Dismissioni e ripristino dei luoghi**

Al termine della vita utile dell'impianto è prevista la dismissione dell'impianto.

#### **Misure di compensazione**

Sono previste azioni di ripristino ambientale,

quali, ripristino con terreno agrario dell'area per lo stoccaggio delle pale e turbine, per lo stoccaggio della gru e per il montaggio degli aerogeneratori.

Atteso che, a pro:

- il sito del progetto non interessa: aree protette regionali istituite ex L.R. n. 19/97 e aree protette nazionali ex L.394/91; oasi di protezione ex L.R. 27/98; siti pSIC e ZPS ex direttiva 92/43/CEE, direttiva 79/409/CEE e ai sensi della DGR n. 1022 del 21/07/2005; zone umide tutelate a livello internazionale dalla convenzione di Ramsar, e relativo buffer di 300 m; aree di importanza avifaunistica (Importa Birds Areas – IBA 2000 – Individuate da Bird Life International); area a pericolosità geomorfologica PG3, così come individuata nel Piano di Assetto Idrogeologico; aree classificate ad alta pericolosità idraulica AP, ai sensi del Piano di Assetto Idrogeologico; crinali con pendenze superiori al 20% (così come individuati dallo strato informativo relativo all'orografia del territorio regionale presente nella Banca Dati Tossicologica) e relative aree buffer di 150 m; grotte, doline ed altre emergenze geomorfologiche, con relativa area buffer di almeno 100 m, desunte dal PUTT/P e da altri eventuali censimenti ed elenchi realizzati da enti pubblici e/o enti di ricerca; aree buffer di almeno 1 Km dal limite dell'area edificabile urbana così come definita dallo strumento urbanistico vigente al momento della presentazione dell'istanza; Ambiti Territoriali Estesi (ATE) A e B del PUTT/P; Zone con segnalazione architettonica/archeologica e relativo buffer di 100 m e zone con vincolo architettonico/archeologico e relativo buffer di 200 m così come censiti dalla disciplina del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137, aree ad elevato rischio di crisi ambientale (DPR 12/04/96, DLgs 112 31/03/9); aree sottoposte a vincolo paesaggistico (ex L 1497/39);

- l'indice di ventosità del sito è tale da garantire almeno 1600 ore/equivalenti all'anno alla potenza nominale dell'aerogeneratore;
- la distanza minima tra gli aerogeneratori è pari a 3 volte il diametro;
- nei riguardi della flora, fauna ed ecosistemi non si rilevano impatti significativi e interferenze con corridoi ecologici;
- entro la distanza pari a 270 m non sono presenti aree abitate.

Per contro:

- a. l'aerogeneratore n. 2 dista circa 50 m da un elemento del reticolo idrografico del Torrente Calaggio (ATD del PUTT/P), rientrando nella sua area annessa (N.T.A. PUTT/P art. 3.08 c.3);
- b. entrambi gli aerogeneratori sono localizzati in area PG1.

Per tutto quanto sopra esposto si ritiene di respingere, tra le installazioni proposte, quelle che determinano una sensibile criticità ambientale e cioè la torre contraddistinta dal n. 2 per il motivo esplicitato alla lettera a), e di esprimere, parere favorevole alla restante parte dell'opera e quindi all'installazione dell'aerogeneratore sotto indicato:

Coordinate aerogeneratore autorizzato (Gauss – Boaga fuso Est):

1. 2558735 - 4556421

Tale parere favorevole alla realizzazione dell'opera è subordinato al rispetto delle seguenti prescrizioni:

- acquisire il parere favorevole dell'Adb Puglia;
- assicurare che l'eventuale eccesso di materiale proveniente dagli scavi venga trasportato in discariche autorizzate allo stoccaggio di rifiu-

ti inerti ovvero avviato ad operazioni di recupero, privilegiando tale seconda ipotesi;

- garantire che gli adeguamenti delle strade esistenti e le nuove realizzazioni siano realizzate mediante l'utilizzo di macadam;
- prevedere, come dichiarato nel progetto, che il cavidotto di collegamento tra l'aerogeneratore e la stazione di raccolta dell'energia elettrica prodotta sia interrato e corra lungo la rete viaria;
- prevedere la colorazione con bande orizzontali rosse o nere di una delle tre pale di ogni aerogeneratore, così come proposto dal proponente, riducendo così l'effetto di "motion smear" a danno dell'avifauna, al fine di ridurre il numero di collisioni dei volatili con l'impianto;
- garantire che la dismissione degli aerogeneratori e delle altre strutture dell'impianto alla fine del loro ciclo di vita avvenga non solo attraverso il ripristino dello stato dei luoghi (impegno da assumere nella convenzione), ma anche con la riqualificazione ambientale del sito d'intervento, con l'utilizzo di specie autoctone. La fondazione dovrà essere sepolta sotto terreno vegetale;
- assicurare l'adeguato smaltimento degli oli derivanti dalla lubrificazione del moltiplicatore di giri a tenuta, freno meccanico e centralina idraulica per i freni delle punte delle pale presso il "Consorzio Obbligatorio degli oli esausti" (D.Lgs. n. 95 del 27 gennaio 1992, Attuazione delle Direttive 75/439/CEE e 87/101/CEE relative alla eliminazione degli oli usati), in considerazione delle caratteristiche di pericolosità degli stessi;
- prevedere opere di regimazione delle acque meteoriche;
- che, attesa la specifica competenza dell'Ente Gestore della Rete Elettrica in merito alle stazioni di consegna dell'energia prodotta, che

può essere disposta o comunque variata in funzione delle esigenze e/o della programmazione del trasporto e della distribuzione dell'energia sul territorio, in sede di conferenza di servizi, per l'acquisizione dell'autorizzazione unica, venga acquisito il parere del predetto Ente relativamente all'elettrodotto di collegamento e relativa stazione di consegna.

Il presente parere non esclude né esonera il soggetto proponente dalla acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione per norma previste, è relativo alla sola verifica di assoggettabilità a valutazione dell'impatto ambientale delle opere in progetto ed è altresì subordinato alla verifica del parametro di controllo (comma 7° dell'art. 14 del R.R. 16/2006) in sede di Conferenza di Servizi e alla verifica della legittimità delle procedure amministrative messe in atto.

- Visto l'art. 30 della L.R. n. 14 del 31.05.2001;
- Vista la Legge Regionale 4 febbraio 1997 n. 7;
- Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 3261 del 28/7/98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- Viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31/07/98;
- Vista la L.R. n. 11/2001;
- Richiamato l'art. 15, comma 3 della L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. N. 28/2001 e s. m. ed i.**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale

Il Dirigente del Settore Ecologia, preso atto delle risultanze dell'istruttoria resa dal funzionario preposto

*DETERMINA*

- di ritenere il progetto relativo ad un impianto eolico nel Comune di Sant' Agata di Puglia (Fg) alla località Ciciriello, proposto dall'Ing. Nicola Santellani, residente in Tregnago (Vr) alla Via Sammicheli n. 3, escluso dalle procedure di V.I.A. per tutte le motivazioni e con tutte le prescrizioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate;
- di notificare il presente provvedimento agli interessati a cura del Settore Ecologia;
- di far pubblicare il presente provvedimento sul BURP;
- di dichiarare il presente provvedimento esecutivo;
- di trasmettere copia conforme del presente provvedimento al Settore Segreteria della Giunta Regionale.

Il sottoscritto attesta che il procedimento istruttorio affidatogli è stato espletato nel rispetto della normativa nazionale, regionale e comunitaria e che il presente schema di provvedimento, predisposto ai fini dell'adozione da parte del Dirigente del Settore Ecologia, è conforme alle risultanze istruttorie.

IL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Sig.ra C. Mafrica

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 29 aprile 2008, n. 259

**Procedura di Valutazione impatto ambientale –Ampliamento di pietra calcarea da frantumazione. Località “Casamassima” in agro di corato e Trani – Ditta Sforza Michele.**

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 3076 del 10.03.06 la Ditta Sforza Michele, con sede a Corato in Via Vecchia di Trani Km 3.2, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di pietra calcarea da frantumazione in Loc. “Casamassima” contraddistinta nel NCT di Corato al Fg. 2, particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 e nel NCT di Trani al Fg. 99, particelle 388-387-194;
- con nota prot. n. 5198 del 13.04.06 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 8491 del 11.07.06, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 9513 del 10.08.06, il Comune di Corato trasmetteva proprio parere favorevole con prescrizioni relativamente ai terreni ricadenti nel proprio comune;
- con nota prot. 11248 del 05.07.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 25 giugno 2007, riteneva opportuno richiedere alla Ditta una serie di integrazioni;

- con nota acquisita al prot. 13542 del 06.09.07, la Ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- con nota prot. 18268 del 07.12.07, quest'ufficio, sentito il Comitato V.I.A. nella seduta del 20.11.2007, inviava alla Ditta comunicazione di preavviso di parere negativo ai sensi dell'art. 10 bis della legge 241/90, così come introdotto dall'art. 6 della legge 15/2005, con invito al proponente a trasmettere entro il termine di dieci gg. ad inviare proprie controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 468 del 11.01.08, la Ditta trasmetteva le proprie controdeduzioni al parere non favorevole del Comitato VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.04.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis....La Ditta Sforza ha presentato nel marzo 2006 richiesta di ampliamento di una cava per l'estrazione di inerti (tale dato è stato confermato nelle integrazioni inviate dalla Ditta in data 31 luglio 2007) situata in loc Casamassima – Corato. Trattasi di ampliamento per approfondimento delle aree già coltivate e per estensione di superficie interessando numerose particelle dell'agro di Trani e di Corato che all'ortofoto sono utilizzate e sfruttate ad oliveto.

I terreni di coltivazione sono ricompresi nelle part.388-387 e 194 del foglio di mappa n.99 del territorio di Trani e nelle part. 3-4- 13-136-160-35-121-122-123-124-34-30- e 12 del foglio di mappa n. 2 dell'agro di Corato .

L'area è a circa 180 mt sul livello del mare, declive verso nord e non interferisce con la falda acquifera il cui livello piezometrico trovasi a 10-15 mt dal p.c. .

La cava è censita nel PRAE /2000 ma trovasi

fuori del BPP individuato nel territorio di Trani dal PRAE stesso.

L'area ricade in ATE di tipo E secondo il PUTT/p con destinazione agricola.

In tale tipo di ATE, se ricadenti in individuati bacini estrattivi, condizione non presente in questa fattispecie, è consentita l'apertura e l'esercizio di attività estrattiva di qualunque materiale lapideo.

Nel SIA è descritta la coltivazione che sarà espletata a fossa: la cavità di cava sarà sagomata a gradoni di cui non sono definiti altezza (10 mt) e pedata ( 5 mt).

E' previsto il recupero ambientale in contemporanea con le fasi di coltivazione, partendo dalla seconda fase, con colmata parziale del vuoto-cava e restituzione del sito ad uso agricolo.

Nell'area di che trattasi sono installati impianti fissi per il trattamento degli inerti.

Nella seduta del 25 giugno 2007 il Comitato VIA esprimeva l'impossibilità di esprimere un parere per incompletezza del progetto inviato dalla Ditta Sforza.

In data 31 luglio 2007 la stessa Ditta ha inviato, in risposta alla valutazione di cui sopra, una relazione/integrazione allo SIA.

Nella seduta dell'20/11/2007 il Comitato VIA riteneva non sufficienti le integrazioni di cui sopra ed esprimeva un parere negativo all'attività di coltivazione.

L'11/01/2008 la Ditta ha inviato un elaborato contenente osservazioni alla valutazione del Comitato Via e chiedendo una rivalutazione della richiesta.

Le "osservazioni" inviate dalla Ditta sono formulate per punti a cui si ritiene di dare puntuale risposta:

**Punto 1°**

- si prende atto della conferma di produzioni di inerti quale prodotto dell'attività estrattiva sui terreni e/o aree della ditta Sforza in loc Casamassima – Corato.

Quindi si esclude la produzione di pietra da taglio prevista nella prima stesura.

**Punto 2°**

L'istanza della ditta Sforza è sicuramente anteriore all'approvazione ed adozione del PRAE (Maggio 2007).

La stessa istanza, pur trattando di aree fuori dai bacini di estrazione così come individuati dal PRAE, ha proseguito quindi nell'istruttoria (come da art.26 delle N.T.A) sino ad essere, appunto, valutata dal Comitato Via che ha espresso il parere di competenza.

Tale parere non poteva non considerare la mission e la vision del PRAE che approvato sin dal 2000 ha completato l'iter amministrativo/politico nel maggio 2007.

Il parere di questo Comitato, come già esposto nella precedente valutazione, è che sin dalla prima formulazione (anno 2000) il PRAE intendeva ed intende dare indirizzi ben precisi in tema di sfruttamento del territorio salvaguardando, per quanto possibile, e le attività imprenditoriali/industriali e la loro sostenibilità ambientale. E di tanto si fa carico il Comitato Via.

E' di pubblico dominio l'attenzione sempre più complessa ai problemi ambientali: parallelamente ogni minima disattenzione in materia causa problemi insolvibili.

**Punto 3°**

Non è dato averne conoscenza.

**Punto 4°**

La descrizione dello stato dei luoghi e l'evoluzione dell'attività di coltivazione/ampliamento nonché quella relativa al recupero non può essere solo rappresentata da "elaborati grafici proget-

tuali": infatti il SIA, allegato ai progetti, deve contenere, in forma narrativa, come da art. 8 della L.R. n.11/2001, descrizioni, valutazioni, etc.. sì da consentire l'inquadramento del progetto non solo ed esclusivamente sotto l'aspetto imprenditoriale (vantaggio per terzi) ma anche sotto l'aspetto ambientale inteso nella sua accezione più ampia (tutela istituzionale).

La presenza di uliveto nei luoghi della ditta Sforza (in A.T.E. di valore normale E) non è di per sé elemento ostativo all'attività mineraria. Trattasi di contro di una presa d'atto che fa supporre che la ditta non ha preso in considerazione la possibilità di cui alla lett.e dell'art. 8 precedentemente citato: la presenza di un bacino d'estrazione, individuato dal Prae, nelle vicinanze dell'area di che trattasi consente infatti una legittima attività estrattiva in quel bacino e non giustifica simile attività fuori dallo stesso, come nel caso della richiesta della Ditta Sforza.

Quest'ultima circostanza vanifica il processo di regolamentazione dell'attività estrattiva sul territorio regionale, messo in atto già dal 2000.

Ne consegue che, come si è già detto, il problema ambientale, diventando giorno dopo giorno emergenza ambientale, determina affinamento delle sensibilità, scelte ed orientamenti che possono sembrare restrittivi e/o discriminanti specie se precedenti V.I.A. sono state, in similari condizioni, favorevoli.

**Punto 5°**

Proprio l'individuazione dei bacini consente, attraverso appositi piani, lo sfruttamento degli stessi e l'idoneo recupero delle aree.

Di contro un'area mineraria situata fuori dei suddetti bacini è slegata da qualunque regolamento o norma. Non si può d'altronde escludere che altri, oltre la ditta Sforza, possano essere interessati ad attivare, data la presenza di un'area di produzione, attività minerarie in aree limitrofe che rimangono incompatibili col piano strategico del PRAE e con la destinazione d'uso di quel suolo.

**Punto 6 °**

Il proponente ha il dovere di esplicitare nel SIA tutto ciò che è inerente l'opera che intende realizzare, dando per un verso completezza progettuale ed illustrativa alla pratica e dall'altro evitando al Comitato di dover chiedere chiarimenti ,procedura che sicuramente allunga i tempi dell'iter amministrativo.

**Punto 7°**

Si ribadisce quanto esposto nel punto 4°.

**Punto 8°**

Con la rilevazione del Comitato della non descrizione della cava esistente ovvero di quella "inattiva perché in attesa di proroga di autorizzazione" si intende appunto rilevare la mancata descrizione dell'insieme dell'attività mineraria in quell'area (particelle dell'agro di Trani e dell'agro di Corato) che limita appunto la valutazione d'insieme di tutta l'attività che la ditta propone e delle consequenziali azioni di recupero di tutta l'area, ivi compresa quella già sfruttata.

**Punto 9°**

Circa la segnalazione di "assenza di una relazione tecnica sull'inquinamento acustico" fatta dal Comitato, la stessa deriva dalla lettura del SIA nel quale si afferma che esiste una parte di area di cava "inattiva perché in attesa di proroga di autorizzazione" a cui si aggiunge l'area di cava da ampliare, che evidentemente non è oggetto di coltivazione perché in attesa di autorizzazione.

Le aree attive sono le part.2 e 75 dell'agro di Corato.

Le circostanze di cui sopra fanno ipotizzare l'esistenza di attività solo in una piccola area ed a seguire la non possibilità di misurazioni delle emissioni varie essendo le stesse assenti nelle restanti aree.

**Punto 10°**

Si riprende quanto già evidenziato nel punto 4° e cioè che la presenza di uliveto nei terreni in A.T.E. di valore normale E non è di per sé ele-

mento ostativo all'attività mineraria. Trattasi di contro di una presa d'atto che fa supporre che la ditta non ha preso in considerazione la possibilità di cui alla lett.e dell'art. 8 precedentemente citato, programmando le sue attività industriali secondo le proprie necessità ed ignorando scenari futuri che pur il PRAE ha preannunciato sin dal 2000.

In conclusione:

Nell'elenco delle cave attive riportate nel PRAE 2000 è rilevata la presenza di una cava (attiva) in località Casamassima – agro di Trani - della Ditta Sforza.

Non è rilevata, di contro, attivata estrattiva limitrofa ed in particolare nell'agro di Corato, confinante con la suddetta area e per la quale la Ditta ha inoltrato la sua richiesta.

Il PRAE/2000, pur nella rilevazione di tale attività, ha escluso tale area dall'inclusione nel BPP che interessa buona parte del territorio dell'agro di Trani e distante pochi km dall'area della ditta Sforza.

L'area estrattiva del BPP dell'agro di Trani è di tipo 1 a/BPP: è possibile quindi la coltivazione di pietre ornamentali e decorative.

Il PRAE prevede inoltre:

- il divieto ad apertura di nuove cave (nel bacino) senza la necessaria verifica sulla riutilizzazione delle cave abbandonate esistenti nel bacino;
- la possibilità di apertura di cave fuori dell'area dei bacini per attività estrattiva di calcare ornamentale solo su dimostrazione di presenza di qualità pregiate e non rinvenibili nelle aree perimetrale;
- (nel bacino)sono altresì vietate le aperture di cave per inerti;
- (nel bacino)le cave in attività di calcare per inerti possono ultimare le coltivazioni;
- (nel bacino )le nuove aperture saranno con-

sentite dai P.P. nelle aree che dallo stesso verranno individuate non idonee all'estrazione del marmo;

Quanto sopra comporta che gli Enti preposti all'autorizzazione (ufficio minerario e CTAE) devono esprimere un parere in merito, specie perché trattasi di attività mineraria fuori bacino, dato ad oggi non documentato.

Si ritiene che tale parere debba precedere la VIA in quanto le coltivazioni minerarie espletate fuori delle aree di bacino, se non autorizzate, rendono superfluo ed inutile il procedimento a carico di questo Comitato.

Pertanto e per quanto sopra le coltivazioni delle part.2 e 75 del fg. n.2 dell'agro di Corato, essendo state autorizzate, come affermato nel SIA, con Decreto del Dirigente di settore num. 55 del 25/01/01, possono essere ultimate con attività di coltivazione per approfondimento (e recuperate all'ambiente con idoneo progetto), possono essere oggetto di coltivazione le part. 388 - 387 e 194 foglio di mappa n.99 dell'agro di Trani e part. 4 del foglio di mappa n.2 agro di Corato in quanto già denaturate, salvo diverso parere degli Enti preposti all'autorizzazione mentre rimane sospeso il parere VIA per le restanti particelle, così come riportate nel SIA, in quanto non è dato conoscere il parere degli Enti preposti all'autorizzazione, tanto per consentire il recupero totale dell'area e nella parte già sfruttate e nella parte da sfruttare.

Si ricorda infine che le azioni di recupero dovranno riguardare anche l'area corrispondente alla part.num.184 del fg. 99, agro di Trani, interessata da attività di coltivazione e sede degli impianti fissi di frantumazione (nel SIA non è contemplato il risanamento ambientale delle aree già sfruttate in agro di Trani e corrispondente appunto alla part.184).

Quindi dovendo procedere alla rivalutazione così come richiesto dalla Ditta Sforza, questo Comitato ritiene di dover conciliare, nell'esprimere il proprio parere, quanto segue:

- la tutela delle attività imprenditoriali;
- la tutela del livello occupazionale delle maestranze;
- la tutela del territorio.

Pertanto esprime parere favorevole:

- all'ampliamento dell'area di cava relativamente all'area delle part. 388-387 e 194 del foglio di mappa n.99 dell'agro di Trani e particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 del foglio di mappa n.2 dell'agro di Corato;
- alle seguenti prescrizioni:
  - la coltivazione deve essere espletata a fossa con cavità di cava sagomata a gradoni di altezza 10 mt e pedata 5 mt;
  - l'utilizzo, per l'attività estrattiva, di mezzi meccanici;
  - l'approfondimento di tutta l'area di coltivazione sopra indicata a max -20 mt dal p.c.(nelle integrazioni del 31 luglio 2007 viene specificato che il livello max di profondità della cava a fine coltivazione sarà di -15 mt dal piano campagna);
  - il ricolmamento del fondo cava con colmata spessa 5 mt (come da SIA) e piantumazione sullo stesso di un uliveto di densità arborea rispondente ad 1 albero ogni 20 mq;
  - la messa in atto di tutti gli accorgimenti necessari per l'attecchimento degli stessi con buone pratiche di coltivazione agricola;
  - piantumazione di parete arborea (1 albero ad alto fuso ogni 4 mt) sul ciglio di cava con funzioni di mitigazione di rumori e polveri nonché sulle pareti (arbusti) e pedata (olivi)dei gradoni con funzioni di stabilizzazione e recupero agricolo;
  - ad esaurimento dell'attività di cava devono essere rimossi tutti gli impianti fissi presenti

nell'area per consentire l'ottimale recupero ambientale dell'area;

- attuazione di strategie di trasporto del materiale coltivato sulle strade pubbliche si da non incidere sul traffico veicolare civile, ove possibile;.....omissis....>>.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**IL DIRIGENTE  
DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

*DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a

quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta Sforza Michele, con sede a Corato in Via Vecchia di Trani Km 3.2, riguardanti l'ampliamento di una cava di pietra calcarea da frantumazione in Loc. "Casamassima" contraddistinta nel NCT di Corato al Fg. 2, particelle 3-4-13-136-160-35-121-122-123-124-34-30-12 e nel NCT di Trani al Fg. 99, particelle 388-387-194;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed ai Comuni di Trani e Corato;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA  
ng. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 260

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Prosecuzione ed ampliamento cava di calcare loc. “Macchialunga” dell’agro di Polignano a Mare (BA). Ditta F.Ili Andresini srl.**

L’anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell’Assessorato all’Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 289 del 13.01.06 la Ditta F.Ili Andresini S.r.l., con sede a Polignano a Mare in Via V.C. Basile n. 32, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d’Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti la prosecuzione e l’ampliamento della cava di calcare in loc. “Macchialunga” dell’agro di Polignano a Mare (BA). contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 17-19-20-39 e 40 (prosecuzione) e Fg. 17 p.lle 17/p-21-40-51 e 53 (ampliamento);
- con nota prot. n. 1463 del 06.02.06 si invitava la ditta a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all’intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 2251 del 21.02.06 il comune di Polignano a Mare invitava l’autorità competente al rilascio del parere di compatibilità ambientale a considerare i vincoli e le prescrizioni imposte dal PUTT/P e inoltre chiedeva alla Ditta di depositare presso l’ufficio urbanistico comunale il decreto di autorizzazione alla coltivazione della cava già in esercizio come previsto dalla L. R. n. 37/85;
- con nota acquisita al prot. 1685 del 09.02.06, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 3003 del 09.03.06, la ditta trasmetteva una planimetria integrativa;
- con nota acquisita al prot. 3004 del 09.03.06, la ditta trasmetteva all’ufficio urbanistico comunale e per conoscenza all’ufficio VIA, il decreto di autorizzazione alla coltivazione della cava già in esercizio richiesto;
- con nota prot. 3382 del 27.02.07 quest’ufficio, sentito il Comitato VIA della seduta del 01.02.07, chiedeva alla Ditta una serie di integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 6667 del 23.04.07 la ditta inviava le integrazioni richieste;
- con nota prot. 17307 del 14.11.07 quest’ufficio, sentito il Comitato VIA della seduta del 05.09.07, notificava alla ditta preavviso di formale provvedimento con parziale esito negativo della procedura in oggetto, relativo all’ampliamento per le sole p.lle 51 e 53 del Fg. 17, così come previsto dall’art. 10 bis della legge 241/90, introdotto dall’art. 6 della Legge 154/2005, invitando la Ditta ad inviare eventuali controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 342 del 10.01.08 la ditta inviava controdeduzioni al parere negativo dell’Ufficio VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.04.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... La superficie totale dell’area è di mq 75.100 . Dall’attività di coltivazione la ditta ricava inerti calcarei.
- L’area di che trattasi ricade per buona parte in ATE B (“area di valore rilevante”) del PUTT/P.

E' fuori dai bacini estrattivi individuati dal PRAE.

Inoltre l'area è inclusa in zona di ripopolamento e cattura della fauna (quindi vincolo faunistico come da L. n.157/92) e in zona con cigli di scarpate sottoposta quindi a indirizzi di tutela diretta dal piano: art.2.02 delle NTA del PUTT/p (p.to 1.2) e direttive di tutela di cui all'art.3.05 (p.to 2.2 e 3.2) che prevedono (p.to 1.2) la conservazione e valorizzazione dell'assetto attuale; recupero delle situazioni compromesse attraverso l'eliminazione dei detrattori e/o la mitigazione degli effetti negativi; massima cautela negli interventi di trasformazione del territorio e direttive di tutela di cui all'art.3.05 (p.to 2.2 e 3.2).

Alla richiesta di che trattasi si applicano le norme di cui all'art. 22 p.3-4-5 del Titolo IV delle NTA del PRAE/2007 – norme transitorie – pag.8624.

Pur in presenza di un'area non coincidente con bacino estrattivo individuato dal PRAE, pur in presenza delle limitazioni imposte dal PUTT/P e della circostanza che il materiale lapideo estratto non è di pregio, un'attenta valutazione della richiesta può produrre effetti positivi sull'area che è già ampiamente degradata e quindi non più recuperabile.

In dettaglio la ditta richiede:

- approfondimento delle part. 17/19/20/39/40 fl.17, aree già interessate da attività estrattiva, per raggiungere una profondità ultima di -50 mt;
- l'estensione della coltivazione alle part. 21-40-51-53 del fl.17.

Questo Comitato esprime quindi una valutazione dell'impatto ambientale dell'attività e non già l'autorizzazione all'attività estrattiva fuori area di bacino, competenza di altra Amministrazione interessata.

Da ciò deriva un parere non favorevole (salvo

diversa determinazione dell'Amministrazione interessata) all'ampliamento di parte dell'area di coltivazione individuabile nelle part.51 e 53 in quanto ciò comporta un aumento per estensione dell'area di coltivazione e conseguente aumento delle superfici di degrado ambientale: le part.51 e 53 appaiono inoltre nell'ortofoto CGR del 2005 interessate da fitta vegetazione che verrebbe distrutta dalle attività estrattive.

Di contro l'estensione/ampliamento della coltivazione alle part. 21 e 40 è possibile in quanto le stesse, interposte fra le aree in cui sono installati gli impianti fissi della ditta, quindi già degradate, possono e devono rientrare nel piano di recupero con rinaturalizzazione di tutta l'area di cava.

E ciò purché non comporti lo spostamento degli impianti fissi allestiti in queste stesse aree in aree esterne a quelle oggetto di coltivazione: sostanzialmente si esprime parere non favorevole alla possibilità di ampliare, per qualsiasi motivazione, l'area di cava e l'area adibita ai servizi annessi alla cava stessa.

Nella VIA non si può inoltre ignorare la circostanza, dichiarata nel SIA/cronoprogramma, che la destinazione finale dell'area oggetto di coltivazione è ad uso agricolo. La profondità di cava dichiarata nel SIA, a coltivazione ultimata, è di -50 mt p.c. Le NTA del PRAE prevedono che la profondità max possibile per destinazione agricola di tipo seminativo e di colture tipiche della zona delle cave esaurite deve essere di -15 mt dal p.c.

Il raggiungimento di questa profondità prevede quindi il ricolmamento dell'area di ben 35 mt: le modalità di raggiungimento di questo risultato non sono note.

A fronte quindi di tali considerazioni il Comitato ritiene di dover suggerire un approfondimento di cava compatibile col piano di recupero considerando accettabile una profondità di cava, a coltivazione ultimata, di mt 25-30, profondità sicuramente più agevole per i processi di rinaturalizzazione (ricolmamento a mt-15 p.c., piantumazione – coltivazione di specie vegetali etc.), e compatibile con quan-

to dichiarato dalla Ditta con nota del 17/4/2007 a seguito di richiesta di integrazioni chieste da questo Comitato.

Pertanto si ritiene che le integrazioni inviate dalla ditta nell'Aprile 2007 possano ritenersi compatibili con le richieste fatte da questo Comitato.

Il Comitato esprime quindi parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- parere non favorevole all'ampliamento di parte dell'area di coltivazione individuabile nelle part. 51 e 53 fl.17;
- recupero ambientale delle aree di ampliamento (part. 21 e 40 fl.17) con le modalità previste per la restante area di cava (gradoni di altezza 10 mt e pedata 5 mt);
- la durata di coltivazione non può essere superiore a 10 né può essere rinnovata;
- coltivazione dell'area esclusivamente con mezzi meccanici;
- adeguamento del progetto di recupero dell'area con rideterminazione della profondità dell'area stessa così come da dichiarazioni in nota 17/4/2007 a firma della Ditta F.lli Andresini;
- abbattimento dell'intensità dei rumori prodotti dai mezzi meccanici di movimento e di escavazione e dagli impianti di trattamento degli inerti con opportuni accorgimenti tecnici (area a vincolo faunistico);
- abbattimento delle polveri mediante piantumazione di barriere arboree e cespugli rampicanti su cigli, rampe e scarpate e sistematica umidificazione di piazzali e rampe, applicazioni di nebulizzatori sugli impianti di lavorazione;
- smantellamento definitivo, a fine coltivazione, degli impianti fissi;
- destinazione agricola dell'area con piantuma-

zione di un numero di piante di ulivi adeguate all'estensione dell'area e con un rapporto di 1 albero per 20 mq per il fondo cava e pedata dei gradoni;

- ultimazione dei lavori di recupero entro e non oltre due anni dal termine della coltivazione;
- adozione di tutti gli accorgimenti di buona gestione agricola per l'attecchimento e la crescita nel tempo delle piante e/o arbusti piantumati e comunque delle opere in verde previste.

Si specifica infine che la richiesta della Ditta di variazione della tipologia delle opere in verde da mettere in atto nella fase di recupero di cava, inviate il 27 novembre 2007, può essere accettata per l'area corrispondente al fondo cava, rimanendo inalterate le modalità di recupero di pedate e gradoni così come sopra previsto.....omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla scorta dell'istruttoria espletata conforme-

mente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### DETERMINA

ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta F.lli Andresini S.r.l., con sede a Polignano a Mare in Via V.C. Basile n. 32, riguardanti la prosecuzione e l'ampliamento della cava di calcare in loc. "Macchialunga" dell'agro di Polignano a Mare (BA) contraddistinta nel NCT al Fg. 17 particelle 17-19-20-39 e 40 (prosecuzione) e Fg. 17 p.lle 17/p-21-40 (ampliamento);

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Polignano a Mare;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA  
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 261

#### **Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Ampliamento di una cava di calcare in Località "Madonna della Scala" del comune di Alessano (LE) – Fg. 12, p.lle 15-16-17-18-33-34-212-267-269-274-276-277-285-287. Ditta F.lli Melcarne S.n.c.**

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 4616 del 19.03.07 la Ditta F.lli Melcarne s.n.c., con sede ad Alessano in Contrada Madonna della Scala, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Madonna della Scala" dell'agro di Alessano contraddistinta nel NCT al Fg. 12, particelle 15-16-17-18-33-34-212-267-269-274-276-277-285-287;
- con nota prot. n. 5934 del 11.04.07 si invitava la ditta ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota prot. n. 6322 del 16.04.07 si invitava la ditta, a trasmettere apposito Studio d'Incidenza, poiché da una verifica effettuata, l'area interessata dall'ampliamento di cava risultava confinante all'area SIC "Bosco Serra dei Cianci" ed a trasmettere lo stesso anche agli enti interessati per l'espressione del proprio parere;
- con nota prot. 6720 del 27.04.07 quest'ufficio chiedeva all'ufficio Parchi di esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;

- con nota acquisita al prot. 7200 del 07.05.07, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota acquisita al prot. 9623 del 18.06.07, la ditta trasmetteva lo Studio d'Incidenza richiesto;
- con nota acquisita al prot. 15639 del 09.10.07 il Comune di Alessano trasmetteva proprio parere favorevole a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di base applicate;
- questo ufficio in data 11.07.07 acquisisce dall'ufficio Parchi il parere favorevole con prescrizioni in merito all'intervento proposto dalla Ditta;
- con nota prot. 18263 del 07.12.07 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA nella seduta del 20.11.07, invitava al ditta a trasmettere opportune integrazioni;
- con nota acquisita al prot. 2232 del 06.02.08, la ditta trasmetteva le integrazioni richieste;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 18.03.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... A seguito delle integrazioni richieste dal Comitato Via del 20-11-2007, la ditta istante ha prodotto le stesse, ricevute dall'Assessorato Regione Puglia in data 6-02-2008 prot. n° 2232 con le seguenti argomentazioni:

Pur rappresentando la part. n° 15 , unitamente alla 18 rientrante in parte nell'area annessa al bosco , pertanto vincolata ad una fascia i di rispetto pari a 100 m., la ditta riferisce che detta particella , nell'attuale progetto di ampliamento è interessata da quantità contenute di materiale da estrarre , funzionale al ripristino e alla sistema-

zione finale dei luoghi . Inoltre precisano al riguardo che la part. n° 18 già inserita nel piano di coltivazione in essere e regolarmente autorizzata con decreto di autorizzazione n° 623 del 30-05-1988, risulta del tutto scavata. Inoltre si afferma che per le part. lle n° 15-18 uno stato finale dei luoghi caratterizzato dalla coltivazione allineata dei fronti di scavo, con pareti in sicurezza e gradonature in perfetta armonia con il complesso contesto estrattivo ; nel progetto di ampliamento , il ciglio superiore della part. lla n° 15 verrà arretrato sino ad allinearsi a quello già raggiunto dall'adiacente part. n° 18 . In tale ottica, si è ritenuto indispensabile e funzionale prevedere per tutta l'area dell'intera part. n° 15 il piano di coltivazione di cui al progetto presentato. Il tutto è confortato dal parere favorevole del Comune di Alessano riferito all'ampliamento, che lo condiziona al rispetto in merito agli A.T.D. quali indirizzi di tutela di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05 che applicando le prescrizioni così recita "non sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi comportanti trasformazioni che compromettano la morfologia ed i caratteri colturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesistico ambientale esistente tra il bosco / macchia ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili

Le attività estrattive, ad eccezione dell'ampliamento, per quantità comunque contenute, di cave attive, se funzionali ( sulla base di specifico progetto) al ripristino e/o adeguata sistemazione ambientale finale dei luoghi." Risultando chiaro che siano rispettate nelle particelle rientranti nella parte annessa al bosco, le prescrizioni di cui sopra.

Per quanto attiene invece alle osservazioni circa la part. n° 212, essa non viene menzionata nel progetto di ampliamento in oggetto, poiché facenti parte della precedente istanza agli uffici competenti della regione. La ditta asserisce che la regione Puglia probabilmente per mera dimenticanza, abbia omissis nel decreto di autorizzazione n° 623 del 30-05-1988 (attualmente ancora in corso), di riportare la citata particella n° 212. Tutto ciò è confortato dal fatto che la stessa

occupa una posizione centrale tra quelle di proprietà della ditta e facenti parte del piano di coltivazione. Pertanto nelle integrazioni sono riportati dei quadri riassuntivi esemplificativi circa:

- 1) Foglio e Particelle interessate dall'attuale autorizzazione alla coltivazione (D.R.G. n° 623 del 30-05-1988) Foglio N° 12, part. Ile n° 16-17-18-33-34-212-274-276-277-285-287, con estensione di area Ha 11.74.75
- 2) Foglio e part. Ile interessate dal progetto di ampliamento: Foglio n° 12, part. Ile 15-267-269 estensione area 2.76.51
- 3) estensione totale punto A+B Ha 14.50.96
- 4) volumi di scavo già realizzati m3 1.778.425,00
- 5) volumi di scavo da realizzare ( inerenti sia al completamento degli scavi già autorizzati dal decreto n° 623 del 30-05-1988 che ai volumi di scavo attinenti all'ampliamento delle tre nuove particelle) m3 1.275.000,00.

Per quanto attiene alle osservazioni inerenti le case rurali presenti nella zona, la ditta asserisce che alcune costruzioni adibite a rimessaggio per attrezzature agricole ed altre a semplice dimora estiva, per quest'ultime si fa riferimento alle misure specifiche di minimizzazione circa gli effetti degli impatti sulle emissioni – delle polveri e del rumore, con analisi periodica di campioni di aria e di misurazioni di rumori.

In merito invece all'utilizzazione per usi umani dell'acqua prelevata dai pozzi di proprietà di Stefanelli e Protopapa, da informazioni rese dagli stessi si evince che la stessa non è utilizzata per usi umani, essendo la stessa utilizzata solo per attività produttive tipo frantoi oleari e aziende zootecniche.

Per quanto sopra esposto, lette le integrazioni riportate dalla ditta si esprime parere favorevole alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. che per quanto riguarda la utilizzazione della part. Ila n° 15 , peraltro rientrante nell'area annessa al bosco, la stessa dovrà essere utilizzata solo per ripristino funzionale e sistemazione finale dei luoghi , nel rispetto del punto b degli indirizzi di tutela

di cui al punto 1.3 dell'art. 2.02 e le direttive di tutela di cui al punto 3.3 dell'art. 3.05.

2. che l'ampliamento di cui alla richiesta interessi solo ed esclusivamente le particelle già autorizzate con decreto n° 623 del 30-05-1988 e quelle riferite al foglio n° 12 part. 15-267-269.

3. che per quanto attiene alle mitigazioni ambientali verso polveri, rumori ed emissioni, che la ditta ogni 6 mesi anziché annualmente, produca un report di campionamenti atti a scongiurare fenomeni di non tolleranza agli abitanti delle abitazioni sparse nel raggio dei 500 metri attorno all'area di intervento, anche se occupate da dimoranti solo nel periodo estivo; il tutto al fine di tutelare la salute pubblica degli stessi dimoranti.

4. Che l'acqua prelevata da pozzi privati Stefanelli e Protopapa, pur nel rispetto della normativa sotto l'aspetto chimico – fisico non sia mai utilizzata dalla ditta per utilizzo umano....omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

### DETERMINA

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 18.03.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA con prescrizioni al progetto e SIA proposto dalla Ditta F.lli Melcarne s.n.c., con sede ad Alessano in Contrada Madonna della Scala, riguardanti l'ampliamento di una cava di calcare sita in loc. "Madonna della Scala" dell'agro di Alessano contraddistinta nel NCT al Fg. 12, particelle 16-17-18-33-34-212-274-276-277-285-287 (ampliamento per approfondimento, particelli 15-267-269 (ampliamento ex novo);
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Lecce ed al Comune di Alessano;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA  
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 262

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale. – Apertura cava di sabbia e ghiaia loc. "Casone Dogana" dell'agro di Ginosa. Ditta SAMIR srl.**

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota acquisita al prot. 3383 del 17.03.05 la Ditta SARIM S.r.l., con sede a Marina di Ginosa in Contrada Lama di Pozzo, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale, elaborati di progetto e SIA riguardanti l'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in loc. "Casone Dogana" dell'agro di Ginosa contraddistinta nel NCT al Fg. 113, particelle 142/p-230-232-233 e 463/p;
- con nota prot. n. 4248 del 25.03.05 si invitava la ditta a regolarizzare l'istanza in materia di bollo, ad effettuare le pubblicazioni di rito ed a trasmettere copia di tutta la documentazione alle altre Amministrazione interessate e si invitava queste ultime ad esprimere proprio parere in merito all'intervento proposto;
- con nota acquisita al prot. 5873 del 05.05.05, la ditta trasmetteva copie delle avvenute pubblicazioni su quotidiano locale, nazionale e sul BURP;
- con nota prot. 14013 del 27.11.06 quest'ufficio, sentito il Comitato VIA della seduta del 16.11.06, notificava alla ditta preavviso di formale provvedimento con esito negativo della procedura in oggetto, così come previsto dall'art. 10 bis della legge 241/90, introdotto dall'art. 6 della Legge 154/2005;
- con nota acquisita al prot. 9623 del 18.06.07, la ditta trasmetteva lo Studio d'Incidenza richiesto;

- con nota acquisita al prot. 14667 del 11.12.06 la ditta inviava controdeduzioni e relativa documentazione di supporto, al parere negativo dell'Ufficio VIA;
- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- il Comitato Regionale di V.I.A. nella seduta del 2.04.2008, valutata tutta la documentazione agli atti ritiene esprimersi come segue: <<...omissis.... Il progetto prevede l'apertura di una cava "a fossa" per la coltivazione di sabbie e ghiaie su un terreno di 23500 mq, in disponibilità della Ditta, posto in località "Casone Dogana" in agro di Ginosa, ricadente sulle particelle 230, 232, 233,142/p, 463/p del Foglio di Mappa 113. La zona interessata è ubicata a circa 12 km dal centro abitato di Ginosa e vi si giunge percorrendo la Strada Provinciale n.62, attraverso una strada vicinale. L'area di cava ricade al di fuori del Bacino di completamento previsto dal P.R.A.E. adottato con delibera di G. R. 1744/2000 e sul P.R.G. del Comune di Ginosa ricade in Zona Agricola (zona E). Il Comitato regionale per la VIA nella seduta del 16.11.2006 ha espresso parere sfavorevole all'intervento proposto ritenendolo altamente impattante con le aree annesse e di pertinenza di alcuni corsi d'acqua e scarpate cartografate sul PUTT/p.

La Ditta con nota del 6.11.2006 ha trasmesso osservazioni e documentazione relativa al parere sfavorevole tra cui una nota della Regione Puglia Assessorato all'Urbanistica e Assetto del Territorio, prot. 11413/2 del 28.10.2004, dalla quale si evince che l'area di intervento "ricade in Ambito Territoriale Esteso di valore "relativo D", ai limiti esterni delle aree annesse ai sistemi idrogeologici censiti dal PUTT Lama di Palo e Lama di Fiume Bradano....".

Dalla stessa documentazione si evince inoltre che il progetto sottoposto all'esame del Comitato tiene già conto delle prescrizioni del Settore Urbanistico richiesto dal CTRAE in data 28.6.2002.

Sulla base della documentazione integrativa fornita pertanto si esprime parere favorevole all'intervento proposto subordinato tuttavia alla acquisizione della autorizzazione paesaggistica e della compatibilità idraulica da parte dell'Autorità di Bacino.....omissis...>>.

- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

#### **Adempimenti contabili di cui alla L.R. 28/2001 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

#### **IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA**

sulla scorta dell'istruttoria espletata conformemente alla normativa regionale, nazionale e comunitaria;

#### *DETERMINA*

- ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 2.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, di esprimere parere favorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla Ditta SARIM

S.r.l., con sede a Marina di Ginosa in Contrada Lama di Pozzo, riguardanti l'apertura di una nuova cava di sabbia e ghiaia in loc. "Casone Dogana" dell'agro di Ginosa contraddistinta nel NCT al Fg. 113, particelle 142/p-230-232-233 e 463/p;

- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Attività Estrattive Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Taranto ed al Comune di Ginosa;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA  
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE ECOLOGIA 7 maggio 2008, n. 263

**Procedura di Valutazione Impatto Ambientale – Autorizzazione alla coltivazione di una cava Loc. "Murgia Fragennaro" di Gioia del Colle (BA). Ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni srl.**

L'anno 2008 addì 7 del mese di maggio in Modugno, sede dell'Assessorato all'Ecologia, il dirigente del Settore Ecologia Ing. Antonello

Antonicelli, ha adottato il seguente provvedimento:

- con nota del 19.10.04 la ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl, con sede in Gioia del Colle Via Francesco Saveri Nitti n. 3, proponeva istanza per sottoporre a procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale progetto e SIA elaborati per la coltivazione della cava sita in loc. "Murgia Fragennaro" dell'agro di Gioia del Colle contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134;
- con nota dello 8.11.04 la stessa ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl trasmetteva copia delle pubblicazioni di rito;
- con nota prot. n. 12741 del 14.12.04 si invitava il Presidente della Provincia di Bari ed il Sindaco del Comune di Gioia del Colle ad esprimere propri pareri in merito all'intervento;
- con nota del 10.12.04 la ditta proponente trasmetteva, una integrazione allo Studio d'Impatto Ambientale riguardante l'analisi vegetazionale dei luoghi;
- con nota prot. 29747/5845 del 3.1.2005 il Sindaco di Gioia del Colle esprimeva per quanto di competenza parere "favorevole" alla coltivazione della cava in argomento;
- con nota 308 del 13 gennaio 2006 si informava la ditta istante, ai sensi dell'art. 10 bis della L. 241/90, che la Procedura di VIA in argomento era in fase di adozione di determinazione con parere di VIA negativo e, pertanto, si invitava la ditta a produrre eventuali controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 1722 del 09.02.06 la ditta il Selvaggio inviava le proprie controdeduzioni all'adottando parere negativo;
- il Comitato di VIA nella seduta del 13.9.2006, esaminate le controdeduzioni, così si esprime-

va: "...omissis...L'area interessata dal progetto di coltivazione rientra in zona SIC e ZPS

Non è inserita in una zona di Bacino di Completamento ai sensi del PRAE

Non è inserita nell'ambito del Parco Nazionale dell'Alta Murgia

- Area coltivata a seminativo
- Assenti habitat prioritari e specie vegetali e animali di significato scientifico

La pratica è sottoposta a valutazione di incidenza

Le integrazioni (relazione sull'analisi dei costi-benefici) e gli approfondimenti sulla Valutazione di Incidenza analizzano più completamente meglio gli elementi di vulnerabilità faunistica e vegetale ed evidenziano che data la posizione dell'area a margine di una zona SIC-ZPS, che nell'area non risulta alcun vincolo Paesaggistico, idrogeologico, archeologico, ecc, che gli ATE del PUTT indicano la zona come classificata "E" dimostrando la compatibilità della cava con l'ambiente.

Pertanto si esprime parere favorevole. ...omissis..."

- agli atti di questo Ufficio, nei termini previsti dalla legge, non perveniva alcuna osservazione in merito all'intervento;
- questo ufficio con nota prot. 77 del 03.01.07 notificava alla ditta il parere favorevole con Determinazione Dirigenziale n. 591 del 06.12.06;
- con nota prot. 5255 del 02.04.07 quest'ufficio comunicava alla ditta che stava avviando le procedure di revoca in autotutela della precedente Determinazione non avendo adempiuto a quanto previsto dalla delibera di G.R. n. 304/2006, essendo il sito di progetto ricadente in area SIC-ZPS;
- con nota prot. 6881 del 02.05.07 si notifica la

Determinazione Dirigenziale n. 192 del 12.04.2007 in cui si sospende l'efficacia della Determina Dirigenziale n. 591 del 06.12.06, per le motivazioni espresse riportate nella stessa;

- questo ufficio acquisiva in data 26.04.07 il parere dell'Ufficio Parchi;
- acquisito il parere dell'Ufficio Parchi, la pratica è stata ridiscussa dal Comitato VIA nella seduta del 22.05.2007 e si esprimeva come segue:.....omissis.....
- "Relativamente ai possibili impatti sulle specie e habitat d'interesse comunitario, si evidenzia come dalla realizzazione dell'intervento, così come proposto, possa derivare degrado e perturbazione degli habitat e specie d'interesse comunitario, anche prioritarie, presenti nell'area vasta. Trattasi di superfici coperte da habitat d'interesse comunitario prioritario dei Percorsi substeppici di graminee e piante annue (Thero-Brachypodietea) e/o Praterie su substrato calcareo (Festuco-Brometalia) con stupenda fioritura di orchidee. L'intervento determinerebbe un'ulteriore frammentazione dell'habitat prioritario, oltre che disturbo alla fauna.

Inoltre, è necessario considerare che la deliberazione del Comitato per le aree naturali protette del 2 dicembre 1996 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 17 giugno 1997) include nella classificazione delle aree protette le Zone di Protezione Speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE e ai sensi della direttiva 92/43/CEE. Pertanto, anche alle Zone di Protezione Speciale (ZPS) si applica la Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette". In particolare, l'istanza in oggetto risulta in contrasto con art. 11 (Regolamento del Parco) comma 3 della Legge n. 394 del 6 dicembre 1991 "Legge quadro sulle aree protette".

Alla luce di quanto sopra, si esprime, parere negativo alla realizzazione del progetto in oggetto;

- con nota prot. 9229 del 06.06.07 si comunicava alla ditta ai sensi dell'art. 10 bis della L.241/90, che quest'ufficio stava nuovamente provvedendo ad adottare provvedimento con esito di VIA negativo e, pertanto, si invitava la ditta a produrre eventuali controdeduzioni;
- con nota acquisita al prot. 11346 del 09.07.07 la ditta il Selvaggio inviava le proprie controdeduzioni alla riconferma di adozione di parere negativo;
- il Comitato di VIA nella seduta del 02.04.2008, esaminate le nuove controdeduzioni, riconfermando tutto quanto precedentemente valutato, esprimeva nuovamente parere non favorevole.
- vista la L.R. 4 febbraio 1997 n. 7;
- vista la deliberazione della G. R. n. 3261 del 28.7.98 con la quale sono state emanate direttive per la separazione delle attività di direzione politica da quelle di gestione amministrativa;
- viste le direttive impartite dal Presidente della Giunta Regionale con nota n. 01/007689/1-5 del 31.7.98;
- vista la Legge Regionale 12.4.2001, n. 11;
- richiamato quanto espressamente previsto dall'art. 15 c. 3 della stessa L.R. n. 11/2001;

**Adempimenti contabili ai sensi della L.R. 28/01 e successive modificazioni ed integrazioni**

Dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale;

*DETERMINA*

- di esprimere ai sensi della l.r. 12/4/2001 n. 11, in conformità a quanto rilevato e stabilito dal Comitato Regionale per la V.I.A. nella seduta del 02.04.2008 ed a tutte le considerazioni e motivazioni esposte e riportate in narrativa che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, parere sfavorevole di VIA al progetto e SIA proposto dalla ditta Il Selvaggio Euroscavi e Costruzioni Srl, con sede in Gioia del Colle Via Francesco Saveri Nitti n. 3, riguardante la coltivazione della cava sita in loc. "Murgia Fragennaro" dell'agro di Gioia del Colle contraddistinta nel NCT al Fg 171, particelle 69-89-90-91-92-134;
- il presente parere di V.I.A. non sostituisce e non esonera il soggetto proponente dall'acquisizione di ogni altro parere e/o autorizzazione prevista per legge;
- il presente provvedimento dovrà essere:
- notificato al Settore Minerario Regionale, alla Ditta interessata, alla Provincia di Bari ed al Comune di Gioia del Colle;
- trasmesso alla Segreteria della Giunta Regionale;
- pubblicato sul B.U.R.P.;
- pubblicato per estratto, a cura del proponente, su un quotidiano nazionale e su un quotidiano locale diffuso nel territorio interessato ai sensi dell'art. 13 c. 3 L.R. 11/2001;

IL DIRIGENTE F.F. DELL'UFFICIO VIA  
Ing. Gennaro Russo

IL DIRIGENTE DEL SETTORE ECOLOGIA  
Ing. Antonello Antonicelli



**BOLLETTINO**  **UFFICIALE**  
**DELLA REGIONE PUGLIA**

Direzione e Redazione: Lungomare Nazario Sauro, 33 - 70121 Bari

Tel. 0805406316 - 6317 - 6372 / fax 0805406379

Abbonamenti: 0805406379

Sito internet: <http://www.regione.puglia.it>

e-mail: [burp@regione.puglia.it](mailto:burp@regione.puglia.it)

Direttore Responsabile **Dott. Antonio Dell'Era**

---

Autorizzazione Tribunale di Bari N. 474 dell'8-6-1974

Sped. in abb. Postale - 70% - CNS / CBPA - SUD / AVELLINO / 079/2007 - Poligrafica Ruggiero S.r.l. - 83100 Avellino

---